

XVI legislatura

Disegni di legge
AA. SS. nn. 586 e 905

“Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria”

luglio 2008
n. 37

a cura di: S. Marci.

Classificazione Teseo: Ratifica dei trattati. Prevenzione del crimine. Legge delega. Basi di dati. Corpo di polizia penitenziaria. Reati di terrorismo internazionale. Criminalità organizzata. Genetica. Uffici e servizi tecnici.

INDICE

1. PREMESSA	9
2. IL TRATTATO DI PRÜM	10
3. LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI A LIVELLO EUROPEO	12
4. LA BANCA DATI DEL DNA.....	16
4.1. Le finalità della banca dati del DNA	16
4.2. Le indicazioni provenienti dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea	16
4.3. I disegni di legge del Comitato nazionale per le biotecnologie e la biosicurezza	18
4.4. I provvedimenti adottati dal Garante per la protezione dei dati personali	18
SCHEDE DI LETTURA	23
Articolo 1 <i>(Autorizzazione all'adesione)</i> Scheda di lettura.....	25
Articolo 2 <i>(Ordine di esecuzione)</i> Scheda di lettura.....	27
Articolo 3 <i>(Autorità di riferimento per le attività previste dal Trattato)</i> Scheda di lettura.....	29
Articolo 4 <i>(Risarcimento del danno)</i> Scheda di lettura.....	31
Articolo 5 <i>(Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA)</i> Scheda di lettura.....	33
Articolo 6 <i>(Definizioni)</i> Scheda di lettura.....	37

Articolo 7 <i>(Attività della banca dati nazionale del DNA)</i>	
Scheda di lettura.....	39
Articolo 8 <i>(Attività del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA)</i>	
Scheda di lettura.....	43
Articolo 9 <i>(Prelievo di campione biologico e tipizzazione del profilo del DNA)</i>	
Scheda di lettura.....	45
Articolo 10 <i>(Profili del DNA tipizzati da reperti biologici acquisiti nel corso di procedimenti penali)</i>	
Scheda di lettura.....	55
Articolo 11 <i>(Metodologia di analisi di reperti e campioni biologici ai fini della tipizzazione del profilo da inserire nella banca dati nazionale del DNA)</i>	
Scheda di lettura.....	59
Articolo 12 <i>(Trattamento dei dati e accesso, tracciabilità dei campioni)</i>	
Scheda di lettura.....	63
Articolo 13 <i>(Cancellazione dei dati e distruzione dei campioni biologici)</i>	
Scheda di lettura.....	67
Articolo 14 <i>(Sanzioni)</i>	
Scheda di lettura.....	71
Articolo 15 <i>(Istituzioni di garanzia)</i>	
Scheda di lettura.....	73
Articolo 16 <i>(Regolamenti di attuazione)</i>	
Scheda di lettura.....	77
Articolo 17 <i>(Norme transitorie)</i>	
Scheda di lettura.....	81
Articolo 18 <i>(Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria)</i>	
Scheda di lettura.....	83

Articolo 19 <i>(Scambio informativo dei dati del DNA e di dati personali)</i> Scheda di lettura.....	87
Articolo 20 <i>(Utilizzo di guardie armate a bordo degli aeromobili)</i> Scheda di lettura.....	89
Articolo 21 <i>(Status e poteri dei componenti di operazioni comuni)</i> Scheda di lettura.....	93
Articolo 22 <i>(Poteri in caso di interventi d'urgenza sul territorio nazionale)</i> Scheda di lettura.....	97
Articolo 23 <i>(Informazione al Parlamento sulla cooperazione di polizia)</i> Scheda di lettura.....	101
Articolo 24 <i>(Accordi internazionali)</i> Scheda di lettura.....	103
Articolo 25 <i>(Copertura finanziaria)</i> Scheda di lettura.....	105
Articolo 26 <i>(Entrata in vigore)</i> Scheda di lettura.....	109

1. PREMESSA

L'A.S. 586, recante "*Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prüm). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria*" (Li Gotti e altri) è stato presentato al Senato della Repubblica in data 16 maggio 2008 e annunciato nella seduta pomeridiana n. 8 del 21 maggio 2008.

Esso è stato fatto proprio dal gruppo parlamentare IdV nella seduta pomeridiana n. 13 del 4 giugno 2008.

Successivamente, esso è stato assegnato alle commissioni riunite 2^a (Giustizia) e 3^a (Affari esteri, emigrazione) in sede referente l'11 giugno 2008, con pareri delle commissioni 1^a (Aff. cost.), 4^a (Difesa), 5^a (Bilancio), 8^a (Lavori pubb.), 12^a (Sanità) e 14^a (Unione europea).

L'A.S. 905, recante il medesimo titolo e avente contenuto sostanzialmente identico, è stato presentato dal Governo al Senato della Repubblica in data 15 luglio 2008 (Ministro degli affari esteri, Ministro dell'interno, Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e finanze). Esso è stato annunciato nella seduta antimeridiana n. 37 del 15 luglio 2008 e assegnato, il 28 luglio 2008, alle commissioni riunite 2^a (Giustizia) e 3^a (Affari esteri, emigrazione) in sede referente, con pareri delle commissioni 1^a (Aff. cost.), 4^a (Difesa), 5^a (Bilancio), 8^a (Lavori pubb.), 12^a (Sanità) e 14^a (Unione europea).

I disegni di legge in esame riproducono l'A.S. 1877 della scorsa legislatura, di iniziativa dei Ministri della giustizia, degli affari esteri e dell'interno, che era stato presentato al Senato della Repubblica in data 13 novembre 2007 e annunciato nella seduta pomeridiana n. 251 dello stesso giorno. Esso era stato assegnato alle commissioni riunite 2^a (Giustizia) e 3^a (Affari esteri, emigrazione) in sede referente il 21 dicembre 2007, con pareri delle commissioni 1^a (Aff. cost.), 4^a (Difesa), 5^a (Bilancio), 8^a (Lavori pubb.), 12^a (Sanità) e 14^a (Unione europea). Al termine della legislatura, l'esame in sede referente non aveva ancora avuto inizio.

I disegni di legge in esame sono suddivisi in 4 Capi: il Capo I reca le disposizioni generali; il Capo II prevede l'istituzione della Banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA; il Capo

III ha ad oggetto lo scambio di informazioni e altre forme di cooperazione; il Capo IV reca le disposizioni finali.

2. IL TRATTATO DI PRÜM

Il 27 maggio 2005, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Germania, Francia e Austria hanno sottoscritto a Prüm un trattato internazionale relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale.

Il Trattato di Prüm è dunque un trattato multilaterale negoziato e concluso da alcuni Paesi membri dell'Unione europea al di fuori dello spazio giuridico della UE. Esso non trova la sua base giuridica nell'ambito delle disposizioni sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale previste dal Titolo VI del Trattato sull'Unione europea (il c.d. terzo pilastro).

Pur essendo stato concluso solo tra alcuni degli Stati membri, il Trattato si prefigge lo scopo di conseguire un miglioramento della UE - complessivamente considerata - per quanto riguarda lo scambio di informazioni e, più in generale, la cooperazione tra gli Stati membri nella lotta:

- al terrorismo,
- alla immigrazione clandestina e
- alle attività criminali transfrontaliere.

Per tale motivo, l'art. 1 del Trattato afferma che l'adesione allo stesso è aperta a tutti gli Stati membri dell'Unione europea (comma 2) e che al massimo 3 anni dopo l'entrata in vigore del Trattato verrà presentata un'iniziativa che preveda la trascrizione delle sue disposizioni nel quadro giuridico dell'Unione europea (comma 4).

Conseguentemente, l'art. 1, comma 2, del Trattato di Prüm afferma che la cooperazione in esame non lede il diritto dell'Unione europea e l'art. 47 afferma che le disposizioni del Trattato sono applicabili solo nella misura in cui siano compatibili con il diritto dell'Unione.

Il Trattato, composto da 52 articoli, si articola in 8 capitoli.

Il **capitolo 1**, recante le disposizioni generali, contiene il solo art. 1, che, come già ricordato, espone le **finalità del Trattato**.

Il **capitolo 2** reca una serie di disposizioni in materia di **scambio di informazioni**, al fine di prevenire e perseguire i crimini. In particolare, gli articoli da 2 a 7 impegnano le Parti contraenti a creare e gestire una banca dati nazionale di analisi del DNA e a consentire l'accesso a tale banca dati a tutte le altre Parti. Scopo delle disposizioni in esame è quello di creare un unico *network* composto dalle banche dati nazionali e consultabile da tutti i soggetti che contribuiscono all'alimentazione del sistema. Due sono le modalità previste per lo

scambio di informazioni: l'accesso automatizzato in tempo reale (*on-line*) ovvero il trasferimento delle informazioni richieste, a seguito di una domanda di informazioni proposta da un'autorità di un'altra Parte. Il suddetto scambio di informazioni viene posto in essere per mezzo di una rete di punti di contatto nazionali. Gli articoli da 8 a 11 prevedono analoghe forme di scambio per quanto riguarda i dati contenuti nelle banche dati delle impronte digitali. L'art. 12 concerne lo scambio di dati dei registri di immatricolazione degli autoveicoli. Gli artt. 13 e 14 si occupano della trasmissione di informazioni (dati non personali e/o dati personali) in relazione ai cosiddetti grandi eventi, ossia quegli avvenimenti di natura sportiva, politica o religiosa che sono in grado di concentrare un elevato numero di persone in un determinato Paese (ad esempio, Olimpiadi o G8), allo scopo di prevenire attività criminali ovvero minacce all'ordine o alla sicurezza pubblica.

Il capitolo 3 reca **misure che mirano a prevenire reati terroristici**. L'art. 16 prevede ancora uno scambio di informazioni (che peraltro non viene configurato come un obbligo ma come una mera facoltà), "se certi fatti giustificano la presunzione che le persone coinvolte commetteranno reati quali previsti agli articoli 1-3 della decisione quadro 2002/475/Gai del Consiglio dell'unione europea del 13 giugno 2002, relativa alla lotta contro il terrorismo". Gli articoli da 17 a 19 dettano disposizioni in materia di *air marshals*, ossia delle scorte armate imbarcate sui voli con funzione di prevenzione degli atti terroristici e, più in generale, di prevenzione di quelle condotte che possono mettere in pericolo la sicurezza del volo.

Il capitolo 4 reca **misure relative alla lotta contro la migrazione illegale**. In particolare, gli articoli da 20 a 22 prevedono l'invio di esperti in documenti falsi nei paesi considerati paesi di origine o di transito della migrazione illegale. L'art. 23 prevede il mutuo supporto nel rimpatrio dei clandestini.

Il capitolo 5 è dedicato ad altre forme di cooperazione. In particolare, l'art. 24 prevede forme di *joint patrols*, con la finalità di prevenzione, nel corso delle quali gli agenti di uno Stato possono partecipare ad operazioni nel territorio di un altro Stato, facendo uso della propria uniforme e del proprio armamento di servizio. L'art. 25 detta misure da prendersi in caso di pericolo imminente e prevede i casi in cui gli agenti di uno Stato possono disporre misure provvisorie - con finalità preventiva - nel territorio di uno Stato confinante. L'art. 26 detta disposizioni in materia di assistenza nel caso di grandi eventi, catastrofi o gravi incidenti. L'art. 27 estende la cooperazione a richiesta di cui all'art. 39 dell'Accordo di Schengen ad una serie di informazioni specificamente indicate, relative ai mezzi di trasporto, alle armi, munizioni ed esplosivi, al controllo sulla identità e sulla residenza e alle informazioni contenute nei documenti o nelle banche dati di polizia.

Il **capitolo 6** reca disposizioni generali che si applicano ai **funzionari di uno Stato che si trovino, nell'esercizio delle loro funzioni, sul territorio di un altro Stato.**

Il **capitolo 7**, reca disposizioni generali relative alla **protezione dei dati personali.**

Il **capitolo 8** reca infine le **disposizioni di applicazione e finali.**

Il Trattato di Prüm stabilisce principi generali, rimandando per la specifica disciplina degli istituti ad accordi di implementazione da stipularsi tra le competenti autorità delle Parti (art. 44).

A tal proposito, si ricorda che i sette Stati che hanno firmato il Trattato di Prüm hanno anche concluso, il 5 dicembre 2006, una convenzione di applicazione con le disposizioni necessarie ai fini dell'attuazione e dell'applicazione amministrativa e tecnica del trattato stesso.

3. LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI A LIVELLO EUROPEO

L'affermarsi di forme di cooperazione di polizia ed in materia penale tra gli Stati europei ha attratto l'attenzione sulla opportunità di condividere tutte le informazioni che siano necessarie per combattere la criminalità.

Tradizionalmente, si è applicato il principio in base al quale le informazioni e i dati appartengono alle autorità statali che li detengono, che possono quindi disporne liberamente, stabilendo condizioni di accesso differenziate per le autorità nazionali e quelle straniere. In quest'ottica, lo scambio di informazioni avviene attraverso le autorità centrali, mentre gli scambi diretti tra i funzionari competenti costituiscono casi eccezionali. Tali procedure sono dunque caratterizzate da lunghezza dei tempi ed aleatorietà dei risultati.

Tale approccio è stato radicalmente modificato dal **programma dell'Aia** in materia di rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell'Unione europea, adottato dal Consiglio europeo del 4-5 novembre 2004¹. Al punto III.2.1 di tale programma, infatti, il Consiglio europeo si dichiarava convinto che il rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia richiedesse un approccio innovativo nei confronti dello scambio transfrontaliero di informazioni in materia di applicazione della legge. Le informazioni necessarie ai fini della lotta contro la criminalità avrebbero dovuto attraversare le frontiere interne della UE senza ostacoli.

Il Consiglio europeo affermava dunque che, dal 1 gennaio 2008, lo scambio di informazioni di questo tipo sarebbe dovuto avvenire in virtù del **principio di**

¹ Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 3 marzo 2005 (C53/1).

disponibilità, che veniva così definito: "*in tutta l'Unione, un ufficiale di un servizio di contrasto di uno Stato membro che ha bisogno di informazioni nell'esercizio delle sue funzioni dovrebbe poter ottenere tali informazioni da un altro Stato membro e il servizio di contrasto nell'altro Stato membro che dispone di tali informazioni dovrebbe essere tenuto a trasmetterglielle per i fini dichiarati, tenendo conto dei requisiti relativi alle indagini in corso nel suddetto Stato*". In altri termini, le informazioni disponibili per talune autorità in uno Stato membro dovrebbero essere fornite anche alle autorità omologhe in altri Stati membri e tale scambio di informazioni dovrebbe avvenire in modo quanto più possibile rapido e semplice, di preferenza accordando l'accesso diretto *on-line*.

Conseguentemente, il Consiglio europeo invitava la Commissione a presentare, al più tardi entro la fine del 2005, proposte relative all'attuazione del principio di disponibilità, che avrebbero dovuto osservare rigorosamente le seguenti condizioni fondamentali:

- lo scambio può avere luogo soltanto ai fini dell'esecuzione di compiti stabiliti dalla legge;
- deve essere garantita l'integrità dei dati oggetto dello scambio;
- devono essere protette le fonti di informazione e deve essere assicurata la riservatezza dei dati in ogni fase dello scambio e successivamente;
- l'accesso ai dati deve essere disciplinato da norme comuni e devono essere applicati standard tecnici comuni;
- deve essere garantito il controllo del rispetto della protezione dei dati e un controllo appropriato prima e dopo lo scambio;
- le persone devono essere tutelate contro l'uso improprio dei dati e devono avere il diritto di richiedere la correzione dei dati errati.

Infine, si chiariva che lo scambio di informazioni dovrebbe sfruttare appieno le nuove tecnologie e che i metodi utilizzati dovrebbero essere adeguati ai diversi tipi di informazioni, se del caso attraverso l'accesso reciproco o l'interoperabilità di basi di dati nazionali, oppure l'accesso diretto (*on-line*), anche per l'Europol, alle basi di dati centrali dell'UE già esistenti, quali il SIS. Nuove basi di dati centralizzate a livello europeo dovrebbero essere create soltanto sulla base di studi che ne dimostrino il valore aggiunto.

In altri termini, la condivisione deve avere ad oggetto tutte le informazioni e non, come avveniva precedentemente, dati espressamente indicati. Come è stato già sottolineato precedentemente, la finalità del principio di disponibilità è quella di creare un unico *network* composto dalle banche dati nazionali e consultabile da tutti i soggetti che contribuiscono alla alimentazione del sistema.

Con riferimento al principio di disponibilità, è stato affermato che esso "*... richiama in larga misura il principio di mutuo riconoscimento in materia penale. La cooperazione è agevolata dal riconoscimento degli standard e delle regole nazionali e le autorità devono collaborare con gli omologhi di altri Stati membri sulla base della fiducia, senza porre troppe domande sullo scopo della richiesta*

o sull'utilizzo delle informazioni fornite nell'ambito del sistema giudiziario e di pubblica sicurezza del paese che ne ha fatto richiesta. Alla luce delle profonde differenze esistenti tra i sistemi nazionali di applicazione della legge e di lotta al terrorismo, l'applicazione indiscriminata del principio di disponibilità può condurre ad una notevole incertezza giuridica e ad un deficit di trasparenza e legittimazione democratica"².

In accoglimento del suddetto invito del Consiglio europeo, la Commissione, in data 14 ottobre 2005, presentava una **proposta di decisione quadro del Consiglio sullo scambio di informazioni in virtù del principio di disponibilità**³. Al fine di ovviare ai problemi insiti nelle procedure tradizionali, la proposta in questione prevede alcuni canali diretti per lo scambio di informazioni e un obbligo generale di risposta, fatto salvo un numero limitato di motivi di rifiuto armonizzati. In particolare, essa contempla sia l'accesso alle informazioni diretto che quello indiretto. Ai sensi dell'art. 9, l'accesso diretto *on-line* da parte delle autorità straniere è previsto per le informazioni contenute nelle banche dati a cui le autorità nazionali omologhe hanno accesso diretto *on-line*. Nel caso in cui l'accesso diretto *on-line* alle informazioni non sia possibile, si applica l'art. 10 il quale prevede un accesso indiretto in due fasi (c.d. sistema *hit/no hit*). In un primo momento, è possibile effettuare la ricerca *on-line* dei "dati di indice", che consentono di sapere se la banca dati straniera contiene dati corrispondenti a quelli ricercati. Se la consultazione dei dati di indice permette di individuare una corrispondenza, l'autorità richiedente può compilare una domanda di informazioni relativa alla persona cui si riferiscono i dati.

La proposta di decisione quadro ha un ambito di applicazione molto ampio, in quanto estende l'applicazione del principio di disponibilità anche ai dati balistici, ai numeri di telefono ed agli altri dati relativi al contenuto esterno delle comunicazioni, nonché ai dati minimi per la identificazione delle persone iscritte nei registri anagrafici.

Il procedimento di approvazione della proposta in esame non è giunto a conclusione.

Nelle more del procedimento legislativo che avrebbe dovuto portare all'approvazione della suddetta proposta, si verificavano due novità.

In primo luogo, il Regno di Svezia presentava una proposta, poi divenuta la **decisione quadro del Consiglio del 18 dicembre 2006, n. 960** che mira a stabilire le norme in virtù delle quali le autorità degli Stati membri incaricate dell'applicazione della legge possono scambiarsi le informazioni e l'*intelligence*

² V. Mitsilegas e A. Baldaccini, "Interdependence of the Various Initiatives and Legislative Proposals in the Fields of Counter-terrorism and Police Cooperation at the European Level", ottobre 2007, p. 5, dossier realizzato per il Servizio studi del Parlamento europeo (Policy Department C - Citizens' Rights and Constitutional Affairs). La traduzione del brano riportato è del Servizio studi del Senato.

³ COM(2005)490. Su tale proposta, si veda il Parere del Garante europeo della protezione dei dati (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle comunità europee, serie C, n. 116/8, del 17 maggio 2006).

esistenti efficacemente e rapidamente ai fini dello svolgimento di indagini penali o di operazioni di intelligence criminale. Essa stabilisce che la comunicazione di informazioni e *intelligence* alle autorità competenti di altri Stati membri incaricate dell'applicazione della legge non possa essere soggetta a condizioni più rigorose di quelle applicabili a livello nazionale per la comunicazione e la richiesta di informazioni e *intelligence*. In capo agli Stati membri è posto l'obbligo di comunicare le informazioni richieste entro termini stabiliti, salva la sussistenza dei motivi di rifiuto tassativamente elencati dall'art. 10.

Gli Stati membri dovranno adottare le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della decisione quadro in questione entro il 19 dicembre 2008.

Una seconda novità aveva luogo al di fuori del quadro dell'Unione europea. Alcuni Stati membri stipulavano infatti il **Trattato di Prüm**, il quale, come si è detto, è un trattato multilaterale di diritto internazionale.

Per quanto concerne lo specifico tema dello scambio di informazioni, il Trattato prevede che esso:

(1) abbia ad oggetto particolari tipi di informazioni (DNA, dati relativi alle impronte digitali e all'immatricolazione dei veicoli), in applicazione di quello che viene definito "*data field-by-data field approach*" (approccio per singoli campi di dati);

(2) si realizzi per mezzo di una rete di punti di contatto nazionali che dovranno essere dichiarati al momento del deposito dell'atto di ratifica, approvazione o adesione (art. 41). Ciò configura una soluzione intermedia tra quella degli ordinari canali diplomatici e il contatto diretto tra le singole autorità interessate;

(3) avvenga sulla base del già menzionato principio *hit/no hit*: i dati e le informazioni contenuti nelle banche dati devono essere conservati in modo che siano accessibili *on-line* solo gli indici di consultazione ad esso relativi. Gli indici consentono di accertare unicamente se le informazioni richieste sono o meno presenti nella banca dati, ma non rendono possibile - in via immediata e diretta - la identificazione della persona alla quale i dati o le informazioni sono riferibili.

Come è stato anticipato, l'art. 1, paragrafo 4, del Trattato prevede che, al massimo tre anni dopo l'entrata in vigore del Trattato stesso, le sue Parti contraenti presentino un'iniziativa volta alla trascrizione delle sue disposizioni nel quadro giuridico dell'Unione europea.

Tale iniziativa è già stata presentata, sotto forma di proposta di decisione del Consiglio (**proposta di decisione sul rafforzamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo ed alla criminalità transfrontaliera** del 15 gennaio 2007⁴).

⁴ JAI(2007)3. In merito a tale proposta, si veda il relativo parere del Garante europeo della protezione dei dati (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle comunità europee, serie C, n. 169, del 21 luglio 2007). Il Garante europeo ha individuato una serie di criticità, tra le quali si segnalano le seguenti (1) l'iniziativa in questione elude i requisiti sostanziali e procedurali della cooperazione rafforzata di cui agli artt. 40, 40A, 43 e 43A del TUE; (2) nuovi strumenti giuridici in materia di cooperazione di polizia e giudiziaria

Si ricorda infine che la Repubblica federale di Germania ha presentato una **iniziativa relativa all'attuazione della futura decisione sul rafforzamento della cooperazione transfrontaliera**⁵ volta a stabilire le disposizioni normative comuni indispensabili per l'attuazione amministrativa e tecnica della futura decisione di recepimento del Trattato di Prüm⁶. Tale iniziativa si basa sul già ricordato accordo attuativo del Trattato di Prüm del 5 dicembre 2006.

La suddetta proposta di decisione e la relativa iniziativa sono state adottate formalmente dal Consiglio dell'Unione europea il 23 giugno 2008.

4. LA BANCA DATI DEL DNA

4.1. Le finalità della banca dati del DNA

La raccolta dei dati del DNA in una banca dati ha la finalità di permettere la comparazione dei profili del DNA di persone già implicate in procedimenti penali con i profili del DNA ottenuti dalle tracce biologiche rinvenute sulla scena di un reato (omicidi, violenza sessuale, rapine, sequestri, ecc.) per poter risalire all'autore dello stesso (analogamente a quanto già accade con le impronte digitali).

L'impronta genetica è inoltre utile nei casi di rinvenimento di resti umani, in quanto permette di risalire all'identità della persona (riconoscimento ed identificazione personale in casi quali, ad esempio, i disastri aerei, i cimiteri della criminalità, ecc.).

4.2. Le indicazioni provenienti dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea

Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha adottato, in data 10 febbraio 1992, la raccomandazione R(92)1 sull'impiego di analisi del DNA nell'ambito della giustizia penale, con la quale, riconoscendo ad un tempo l'importanza delle analisi del DNA nell'ambito delle indagini penali e la necessità di tutelare la dignità della persona, l'integrità personale, il diritto alla difesa e il

dovrebbero essere adottati solo dopo una valutazione delle misure legislative già esistenti che porti a concludere che le misure esistenti non sono sufficienti, mentre i considerando dell'iniziativa in questione non forniscono alcuna prova di una completa valutazione delle misure esistenti; (3) strumenti giuridici specifici che favoriscono lo scambio di informazioni in materia di applicazione della legge non dovrebbero essere adottati prima dell'adozione da parte del Consiglio di un quadro sulla protezione dei dati che garantisca un livello adeguato di protezione.

⁵ JAI(2007)7.

⁶ Su tale iniziativa, si veda il Parere del Garante europeo della protezione dei dati (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle comunità europee, serie C, n. 89, del 10 aprile 2008).

principio di proporzionalità, esortava gli Stati membri ad informare la propria legislazione nazionale ad alcuni principi e criteri.

I campioni di DNA raccolti nel corso di indagini penali a fini identificativi e le relative informazioni non devono essere utilizzati per altre finalità (ad esclusione delle finalità di studio e di ricerca, a condizione che tale utilizzo non consenta di risalire alla identità del soggetto a cui le informazioni si riferiscono). Il soggetto dal quale è stato prelevato il campione ha diritto ad ottenere le informazioni relative al campione stesso.

Il prelievo dei campioni deve avvenire nei casi e con le modalità disciplinate dalla legislazione nazionale. Il ricorso all'analisi del DNA deve essere effettuato in tutti i casi in cui ciò risulti appropriato, indipendentemente dalla gravità del reato.

Le analisi devono essere compiute in strutture dotate di mezzi e professionalità idonei al compito.

La raccolta dei campioni e l'utilizzo delle analisi devono essere effettuati in conformità con gli standard di protezione dei dati personali elaborati dal Consiglio d'Europa nella Convenzione sulla protezione dei dati personali e nelle raccomandazioni sulla medesima materia (in particolare, la raccomandazione R(87)15 sull'impiego dei dati personali da parte delle forze di polizia).

I campioni non devono essere conservati dopo la sentenza definitiva che chiude il caso in cui furono prelevati, salvo che la conservazione sia necessaria per scopi direttamente collegati a quelli per i quali si procedette al prelievo.

I risultati delle analisi del DNA e le relative informazioni devono essere cancellati una volta che la loro conservazione non sia più necessaria per gli scopi per i quali furono utilizzati. Tuttavia, essi possono essere conservati quando l'individuo in questione sia stato condannato per gravi delitti contro la vita, l'integrità personale o la sicurezza degli individui. In questi casi la legislazione nazionale deve indicare dei termini temporali per la conservazione. Nei casi in cui è coinvolta la sicurezza dello Stato, il risultato delle analisi del DNA e le relative informazioni possono essere conservati anche in assenza della formulazione di un'accusa o di una condanna.

Le analisi del DNA devono essere accessibili da parte della difesa.

Il Consiglio dell'Unione europea, con risoluzione del 9 giugno 1997 sullo scambio di risultati di analisi del DNA (97/C 193/2), ha esortato gli Stati membri a prevedere la costituzione di banche dati nazionali relative al DNA. Ai fini dello scambio dei risultati delle analisi del DNA tra gli Stati membri, questi ultimi sono stati incoraggiati a costituire tali banche dati secondo gli stessi standard e in modo che siano compatibili tra loro. Le possibilità di scambio di dati concernenti la parte non codificante della molecola del DNA, di cui si può ritenere che non porti alcuna informazione su proprietà ereditarie specifiche.

Si ricorda infine che, il 25 giugno 2001, il Consiglio dell'Unione europea ha adottato una risoluzione sullo scambio dei risultati delle analisi del DNA, che si

fonda sull'opportunità di elaborare un elenco minimo iniziale dei marcatori del DNA impiegati nelle analisi forensi del DNA effettuati negli Stati membri.

4.3. I disegni di legge del Comitato nazionale per le biotecnologie e la biosicurezza

Con D.P.C.M. 3 marzo 2004, è stato istituito, nell'ambito del Comitato nazionale per le biotecnologie e la biosicurezza, il Gruppo di lavoro Biosicurezza, il quale ha elaborato due documenti: uno schema di disegno di legge che prevede l'introduzione dell'art. 224-*bis* nel codice di procedura penale e uno schema di disegno di legge recante "*Norme per l'istituzione dell'Archivio centrale del DNA e del Comitato tecnico-scientifico di vigilanza*". Tali schemi sono stati rispettivamente approvati dalle riunioni plenarie del Comitato del 24 gennaio 2005 e del 18 aprile 2005.

I due suddetti schemi di disegno di legge non furono approvati dal Consiglio dei ministri.

4.4. I provvedimenti adottati dal Garante per la protezione dei dati personali

Il Garante per la protezione dei dati personali ha adottato due provvedimenti in materia.

Il 19 settembre 2007, egli ha inviato al Parlamento e al Governo una segnalazione sulla disciplina delle banche dati del DNA a fini di giustizia, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. f) del decreto legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Tale segnalazione individua gli aspetti per i quali il Garante ritiene opportuno un intervento normativo sull'utilizzazione dei dati relativi al DNA per finalità di accertamento e repressione di reati.

Secondo il Garante, una normativa adeguata dovrebbe prendere in esame quantomeno i profili di seguito indicati:

1) finalità da perseguire e competenze istituzionali: la nuova legge dovrebbe evidenziare che alla base della banca dati dovrebbero esservi solo finalità specifiche di identificazione di persone. L'individuazione dell'organismo presso il quale istituire la banca dati e che dovrà gestirla, nonché i compiti di eventuali altre entità interessate dovrebbero essere previsti in armonia con tali finalità e con le rispettive competenze istituzionali;

2) presupposti per registrare informazioni sul DNA in una banca dati: è auspicabile una valutazione dell'esperienza maturata in altri Paesi europei riguardo all'"architettura" della banca dati, essendosi già sperimentati modelli di banche centralizzate gestite da un unico soggetto presso cui le forze di polizia e

la magistratura fanno confluire dati, come pure banche dati locali efficacemente "federate" fra loro sul piano informatico. La particolare delicatezza della materia induce a ritenere che debba essere la legge a contenere le scelte di fondo sui presupposti e sulle condizioni in presenza delle quali le informazioni riconducibili al DNA e raccolte in sede investigativa (in relazione a reperti rinvenuti sul luogo del delitto, a corpi del reato, a persone sottoposti volontariamente a prelievo, ecc.) potranno essere conservate in modo organizzato in una banca dati a livello nazionale. Ciò non esclude che, anche in relazione alla rapida evoluzione tecnologica, un eventuale regolamento di attuazione possa contenere norme tecniche e regolare alcuni profili secondari. Occorrono poi chiare indicazioni affinché i profili del DNA non siano duplicati in altre banche dati di singole forze di polizia, fatta salva la documentazione negli atti dei singoli procedimenti penali. Sono auspicabili quindi anche chiare indicazioni sulla sorte di archivi di polizia oggi già esistenti. Rispetto alle modalità di raccolta e di gestione dei dati, l'attività di indagine presenta peraltro alcune sue specificità rispetto ad altre attività che fanno uso di dati genetici. Andrebbe fatta in tal senso specifica applicazione dei principi di necessità e di proporzionalità, già sviluppati dal Garante in riferimento alla diversa area applicativa dell'autorizzazione generale in materia di dati genetici del 22 febbraio 2007, con particolare riferimento al prelievo;

3) effettivo rispetto della dignità degli interessati;

4) modalità e tempi di conservazione di profili e di campioni biologici: è essenziale che nella banca dati figurino solo profili del DNA di cui è necessaria la tenuta, registrati con modalità non direttamente connesse all'identità delle persone interessate. Nella banca dati non dovrebbero quindi figurare campioni biologici, dei quali - nei casi in cui dovessero essere indispensabilmente preservati per il periodo strettamente necessario - dovrebbe essere comunque evitata, per quanto possibile, una gestione dei campioni biologici ovunque collocati che assuma la forma di banca dati. Il Garante segnala anche l'esigenza di regolare tempi e modalità di registrazione e di aggiornamento dei dati, anche in rapporto ai diversi sviluppi processuali eventualmente favorevoli agli interessati. I periodi di conservazione dei predetti dati andrebbero individuati tenendo conto di quanto previsto dal Consiglio d'Europa il quale richiede (Raccomandazione n. R(92)1) che i risultati di analisi e le informazioni derivate - fatta salva la documentazione nel processo penale in cui sono stati raccolti - possano essere conservati se la persona interessata è stata condannata per gravi reati contro la vita, l'incolumità fisica e la sicurezza delle persone;

5) tutela di particolari dati sulla salute: andrebbero applicati sistemi di analisi che non consentano, anche nel procedimento penale, di individuare patologie di cui sia eventualmente affetto l'interessato se non quando sia indispensabile in relazione allo specifico reato da accertare;

6) accessi degli operatori alla banca dati e misure di sicurezza: gli operatori aventi accesso alla banca dati dovrebbero essere individuati con modalità puntuali e selettive, in relazione a personale specificamente incaricato e solo in rapporto ad attività investigative previste e disposte sulla base della legge. Occorrerebbe stabilire specifiche previsioni per assicurare un elevato livello di sicurezza e di qualità di dati, campioni e sistemi, adeguate alla particolare delicatezza dei dati conservati e che consentano di tracciare ogni accesso, nonché di svolgere periodicamente qualificate procedure di *audit*;

7) esercizio dei diritti degli interessati e loro altre prerogative: si ravvisa l'esigenza di alcune specifiche indicazioni normative riguardo alle concrete modalità di esercizio dei diritti che il Codice in materia di protezione dei dati personali attribuisce già all'interessato riguardo all'accesso ai dati che lo riguardano, al loro aggiornamento e all'eventuale rettifica o cancellazione;

8) garanzie in caso di prelievi del DNA comunque obbligatori per legge;

9) il controllo del Garante: opportune disposizioni dovrebbero raccordare la nuova disciplina con i compiti istituzionali che il Codice in materia di protezione dei dati personali ha affidato al Garante per ciò che riguarda: a) le misure e gli accorgimenti a garanzia degli interessati che le forze di polizia devono osservare, riguardo all'utilizzazione di banche di dati genetici o biometrici (artt. 17 e 55 del Codice); b) al controllo sull'osservanza della disciplina del trattamento di dati personali (artt. 154 e 160 del Codice);

10) l'eventuale attività di monitoraggio del Parlamento.

Infine, il Garante ha osservato che una banca dati può essere già utilmente composta dai dati raccolti per esigenze investigative nell'ambito di procedimenti penali, che sono già assai numerosi. In altre parole, l'istituzione della predetta banca dati non impone, di per sé, l'introduzione complementare di un prelievo del DNA comunque obbligatorio nei confronti di intere categorie di soggetti che a vario titolo, siano stati comunque interessati da una vicenda giudiziaria, anche quando non sussista alcuna esigenza investigativa o, in ipotesi, quando vi sia stato già, per esigenze investigative, un prelievo nel procedimento. Nel caso in cui il Parlamento ritenesse di prevedere che, in aggiunta ad una banca dati alimentata da informazioni raccolte per esigenze investigative nel corso dei procedimenti penali, alcune categorie di soggetti (quali fermati, arrestati, indagati, imputati o condannati per determinati reati) debbano essere sottoposti in ogni caso ad un prelievo obbligatorio di cui va chiarita la specifica finalità, occorrerebbe comunque individuare in maniera selettiva e proporzionata i soggetti interessati e i relativi reati che non potrebbero che essere definiti sulla base della loro particolare gravità. Ciò, tenendo conto del criterio di

"appropriatezza" della menzionata Raccomandazione del Consiglio d'Europa e approfondendo anche in questo caso, ovviamente, il profilo della conservazione nella banca dati di informazioni relative a persone rivelatesi non responsabili di illeciti.

In data 15 ottobre 2007, il Garante ha fornito al Governo un parere sullo schema di disegno di legge A.S. 1877 della scorsa legislatura (integralmente riproposto nei disegni di legge in esame).

Le osservazioni formulate dal Garante nel suddetto parere sono riportate nelle schede di lettura.

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1
(Autorizzazione all'adesione)

DISEGNO DI LEGGE A.S. N. 586
(Li Gotti e altri)

Articolo 1
(Autorizzazione all'adesione)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prüm), di seguito denominato «Trattato».

DISEGNO DI LEGGE A.S. N. 905
(Governo)

Articolo 1
(Autorizzazione all'adesione)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prüm), di seguito denominato «Trattato».

L'**articolo 1** autorizza il Presidente della Repubblica ad aderire al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Germania, Francia e Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prüm, di seguito anche il "Trattato").

Si ricorda che il 4 luglio 2006, l'allora Ministro dell'interno Giuliano Amato, il Ministro federale dell'interno tedesco Wolfgang Schäuble ed il Ministro federale della giustizia tedesco Brigitte Zypries hanno sottoscritto a Berlino una dichiarazione comune sull'ingresso dell'Italia nel Trattato di Prüm, alla presenza degli ambasciatori degli altri Stati firmatari dell'accordo.

In tale sede, la Repubblica Italiana ha dichiarato la propria intenzione di aderire, previo espletamento delle procedure interne, al Trattato. La Repubblica Federale di Germania ha recepito tale dichiarazione e si è impegnata a portarla in modo appropriato a conoscenza delle altre parti Contraenti.

Alla dichiarazione è allegata una lista di osservazioni della Repubblica italiana su punti specifici del Trattato, che verranno richiamate nel prosieguo della trattazione (di seguito anche l'"Allegato").

Si ricorda altresì che il 18 luglio 2007 il Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione ha approvato, all'unanimità, il testo di una risoluzione che impegnava il Governo a prendere, entro il 30 settembre 2007, le opportune iniziative volte a ratificare il Trattato di Prüm, ad intervenire sulla normativa nazionale in materia, in modo da consentire una rapida adesione dell'Italia al Trattato di Prüm, e a continuare ad adoperarsi per la piena trasposizione del suddetto Trattato nell'ordinamento comunitario.

Alla luce di quanto sopra, il Governo Prodi, in data 13 novembre 2007, aveva presentato al Senato il già ricordato A.S. 1877 (v. sopra).

Articolo 2
(Ordine di esecuzione)

DISEGNO DI LEGGE A.S. N. 586
(Li Gotti e altri)

Articolo 2
(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato, a decorrere dal novantesimo giorno successivo al deposito dello strumento di adesione, in conformità a quanto disposto dall'articolo 51, paragrafo 3, dello stesso Trattato.

DISEGNO DI LEGGE A.S. N. 905
(Governo)

Articolo 2
(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato, a decorrere dal novantesimo giorno successivo al deposito dello strumento di adesione, in conformità a quanto disposto dall'articolo 51, paragrafo 3, dello stesso Trattato.

L'**articolo 2** reca l'ordine di esecuzione del Trattato, a decorrere dal novantesimo giorno successivo al deposito dello strumento di adesione, in conformità a quanto disposto dall'art. 51, paragrafo 3, dello stesso Trattato.

Articolo 3

(Autorità di riferimento per le attività previste dal Trattato)

DISEGNO DI LEGGE A.S. N. 586
(Li Gotti e altri)

DISEGNO DI LEGGE A.S. N. 905
(Governo)

Articolo 3
*(Autorità di riferimento per le attività
previste dal Trattato)*

Articolo 3
*(Autorità di riferimento per le attività
previste dal Trattato)*

1. Le autorità di riferimento per le attività previste dal Trattato sono individuate con uno o più decreti del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia.

1. Le autorità di riferimento per le attività previste dal Trattato sono individuate con uno o più decreti del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia.

L'**articolo 3** prevede che il Ministro dell'interno ed il Ministro della giustizia individuino, con uno o più decreti, le autorità di riferimento per le attività previste dal Trattato.

Si ricorda infatti che, ai sensi dell'art. 42 del Trattato, al momento del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, ogni Parte contraente deve designare le autorità competenti all'applicazione del Trattato e in particolare:

- i punti di contatto nazionali per l'analisi del DNA;
- i punti di contatto nazionali per i dati dattiloscopici;
- i punti di contatto nazionali per i dati del registro di immatricolazione di veicoli;
- i punti di contatto nazionali per lo scambio di informazioni di manifestazioni di grande portata;
- i punti di contatto nazionali per le informazioni relative alla prevenzione di reati di terrorismo;
- gli uffici nazionali di contatto e coordinamento per le scorte armate;
- gli uffici nazionali di contatto e coordinamento per gli esperti in documenti falsi;
- i punti di contatto nazionali per la pianificazione e l'esecuzione delle misure per il rimpatrio;
- le autorità ed i funzionari previsti dagli artt. 24-27 del Trattato.

Il paragrafo 2 dell'art. 42 prevede che le dichiarazioni suddette possano essere modificate in ogni momento. Per tale motivo, secondo la relazione illustrativa,

l'individuazione a livello interno è demandata ad uno strumento flessibile, quale un decreto del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia.

Articolo 4
(Risarcimento del danno)

DISEGNO DI LEGGE A.S. N. 586
(Li Gotti e altri)

Articolo 4
(Risarcimento del danno)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 30 del Trattato, quando agenti di una Parte contraente operano nel territorio nazionale, lo Stato italiano provvede al risarcimento dei danni causati dal personale straniero limitatamente a quelli derivanti dallo svolgimento delle attività svolte conformemente al medesimo Trattato.

DISEGNO DI LEGGE A.S. N. 905
(Governo)

Articolo 4
(Risarcimento del danno)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 30 del Trattato, quando agenti di una Parte contraente operano nel territorio nazionale, lo Stato italiano provvede al risarcimento dei danni causati dal personale straniero limitatamente a quelli derivanti dallo svolgimento delle attività svolte conformemente al medesimo Trattato.

Ai sensi dell'**articolo 4**, fermo restando quanto previsto dall'art. 30 del Trattato, quando agenti di una Parte contraente operano nel territorio nazionale, lo Stato italiano provvede al risarcimento dei danni causati dal personale straniero limitatamente a quelli derivanti dallo svolgimento delle attività svolte conformemente al Trattato.

L'art. 30 del Trattato prevede, in materia di responsabilità e con l'eccezione di quanto previsto agli artt. 17 e 18 del Trattato stesso, l'applicabilità, *mutatis mutandis*, dell'art. 43 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, relativo alla soppressione graduale di controlli alle frontiere comuni, firmato il 19 giugno 1990.

Ai sensi del suddetto art. 43 "1. Quando, conformemente agli articoli 40 e 41 della presente convenzione, gli agenti di una Parte contraente operano nel territorio di un'altra Parte contraente, la prima Parte contraente è responsabile dei danni da essi causati nell'adempimento della missione, conformemente al diritto della Parte contraente nel cui territorio operano. 2. La Parte contraente nel cui territorio sono causati i danni ai cui al paragrafo 1 provvede alla riparazione di tali danni alle condizioni applicabili ai danni causati dai propri agenti. 3. La Parte contraente i cui agenti hanno causato danni a terzi nel territorio di un'altra Parte contraente rimborsa integralmente a quest'ultima le somme versate alle vittime o ai loro aventi diritto. 4. Fatto salvo l'esercizio dei propri diritti nei confronti di terzi e ad eccezione di quanto disposto dal paragrafo 3, ciascuna Parte contraente

rinuncerà, nel caso previsto al paragrafo 1, a chiedere il rimborso dell'importo dei danni da essa subiti ad un'altra Parte contraente".

Articolo 5

(Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA)

DISEGNO DI LEGGE A.S. N. 586
(Li Gotti e altri)

Articolo 5

(Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA)

1. Al fine di facilitare l'identificazione degli autori dei delitti, presso il Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, è istituita la banca dati nazionale del DNA.

2. Presso il Ministero della giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, è istituito il laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA.

DISEGNO DI LEGGE A.S. N. 905
(Governo)

Articolo 5

(Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA)

1. Al fine di facilitare l'identificazione degli autori dei delitti, presso il Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, è istituita la banca dati nazionale del DNA.

2. Presso il Ministero della giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, è istituito il laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA.

Il Capo II prevede l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati del DNA.

Si ricorda che il Trattato di Prüm prevede l'istituzione di tre banche dati nazionali: la banca dati del DNA (artt. 2-7 del Trattato), la banca dati delle impronte digitali (artt. 8-11), il registro di immatricolazione dei veicoli (art. 12).

O meglio, per quanto riguarda la banca dati del DNA, l'art. 2, paragrafo 1, del Trattato prevede espressamente l'impegno delle Parti contraenti a creare e gestire banche dati nazionali di analisi di DNA al fine di perseguire i crimini.

Per quanto riguarda invece le impronte digitali e le immatricolazioni dei veicoli, le relative disposizioni non prevedono l'obbligo di creare banche dati, ma quello di garantire l'accesso alle stesse (la cui esistenza viene data dunque per presupposta).

Si ricorda altresì che al punto 1 dell'Allegato, la Repubblica italiana, con riferimento allo scambio di dati di analisi del DNA, ha fatto presente che la

legislazione italiana al momento non prevede una banca dati del DNA e si è impegnata a dare attuazione agli artt. da 2 a 7 del Trattato conformemente alle disposizioni che verranno introdotte con legge dello Stato.

L'**articolo 5** del disegno di legge in esame, prevede l'istituzione:

- della **banca dati nazionale del DNA**, presso il **Ministero dell'interno** (Dipartimento della pubblica sicurezza) e
- del **laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA**, presso il **Ministero della giustizia** (Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria).

L'articolo in esame dà dunque attuazione all'obbligo giuridico previsto dall'art. 2 del Trattato di Prüm.

Analogo obbligo era già previsto dalla risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 9 giugno 1997 sullo scambio di risultati di analisi del DNA ed è inoltre prefigurato dall'art. 2 della proposta di decisione quadro di introduzione del Trattato di Prüm nel diritto comunitario.

E' stato segnalato che l'introduzione di una puntuale disciplina della banca dati del DNA è resa necessaria dall'esigenza di regolamentare una realtà che, nei fatti, è già esistente: *"La banca dati c'è, ma anche qui si rischia di far finta di non vedere ... in altri termini, esiste, ormai, una banca dati del DNA, ma non la sua regolamentazione: l'assenza della regolamentazione non è assenza della banca, quindi auspichiamo la regolamentazione e l'utilizzazione di questi dati"*⁷; *"Nel nostro Paese, dal punto di vista formale ed ufficiale, non esiste alcuna banca dati di campioni genetici - o in senso proprio anche solo di sequenze identificative - basata su una norma legislativa. Non esiste infatti alcuna legge nel nostro Paese che preveda l'istituzione di banche dati DNA. Da questo punto di vista, quindi, è imbarazzante dire che, laddove ci fossero banche dati DNA - e ho ragione di ritenere che esistano strutture analoghe a quelle che ragionevolmente si possono definire banche dati DNA - esse non avrebbero adeguata copertura giuridica. Pertanto, da questo punto di vista non posso che condividere l'osservazione fatta in questa sede dal Ministro Amato quando ha sottolineato il disagio - per lui certamente molto maggiore - di operare, come primo responsabile della sicurezza interna, in una situazione così complessa"*⁸.

Nella relazione sull'attività del Garante per la protezione dei dati personali relativa all'anno 2006, si menziona l'attività ispettiva compiuta dal Garante presso il RIS di Parma, che *"ha fatto toccare con mano l'esistenza di banche dati di campioni e di codici genetici, conservati da strutture con compiti investigativi e di polizia giudiziaria"*.

Si ricorda inoltre che l'ordinamento italiano già prevede casi di prelievo di materiale biologico del quale tuttavia non si disciplina la sorte (si veda, in particolare, l'ultimo

⁷ Audizione del Ministro dell'interno, Giuliano Amato, innanzi al Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen del 7 marzo 2007.

⁸ Audizione del Garante per la protezione dei dati personali, Francesco Pizzetti, innanzi al Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen del 16 maggio 2007.

periodo del comma 2-bis dell'art. 349 c.p.p., introdotto dal decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144⁹, che prevede la possibilità del prelievo coattivo con tampone salivare del DNA, con finalità limitata all'identificazione di una persona altrimenti non identificabile).

L'articolo in esame specifica che la banca dati del DNA è istituita allo specifico fine "*di facilitare l'identificazione degli autori dei delitti*". Si ricorda a tal proposito che il punto 3 della raccomandazione R(92)1 del Consiglio d'Europa sull'impiego delle analisi del DNA nell'ambito della procedura penale richiede espressamente che i campioni di DNA e le relative analisi che siano raccolti nel corso di procedimenti penali non siano utilizzati per altre finalità (fatte salve, con alcune condizioni, le finalità di ricerca e statistica).

A tal proposito, il Garante per la protezione dei dati personali, nel parere reso in data 15 ottobre 2007 sull'A.S. 1877 della passata legislatura, aveva sottolineato la necessità di evidenziare che per tutte le attività protese alla raccolta e funzionamento della banca dati nazionale doveva esservi, esclusivamente, una finalità specifica di identificazione di persone. In altri termini, i dati devono essere raccolti per il perseguimento di reati già avvenuti e non per finalità di sicurezza o di prevenzione.

Si segnala che l'art. 12, comma 2, del disegno di legge in esame prevede che "*l'accesso ai dati contenuti nella banca dati nazionale del DNA è consentito alla polizia giudiziaria e all'autorità giudiziaria esclusivamente per fini di identificazione personale, nonché per le finalità di collaborazione internazionale di polizia*".

In merito alla creazione di due entità diverse, collocate presso diverse amministrazioni, la relazione illustrativa afferma che si è volto mantenere elevato il livello delle garanzie, tenendo distinti il luogo di raccolta e confronto dei profili del DNA (banca dati nazionale del DNA) dal luogo di estrazione dei predetti profili e di conservazione dei relativi campioni biologici (laboratorio centrale presso l'Amministrazione penitenziaria) nonché dal luogo di estrazione dei profili provenienti da reperti (laboratori delle forze di polizia o altrimenti specializzati), evitando promiscuità che si potrebbero rivelare pregiudizievoli per la genuinità dei dati raccolti e analizzati.

⁹ "*Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale*", convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.

Articolo 6 (Definizioni)

DISEGNO DI LEGGE A.S. N. 586
(Li Gotti e altri)

Articolo 6
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) «DNA»: acido desossiribonucleico, depositario della informazione genetica, sotto forma di una sequenza lineare di nucleotidi, portatore dell'informazione ereditaria;

b) «profilo del DNA»: sequenza alfa numerica ricavata dal DNA e caratterizzante ogni singolo individuo;

c) «campione biologico»: quantità di sostanza biologica prelevata sulla persona sottoposta a tipizzazione del profilo del DNA;

d) «reperto biologico»: materiale biologico acquisito sulla scena di un delitto o comunque su cose pertinenti al reato;

e) «trattamento»: qualunque operazione o complesso di operazioni effettuate anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, la tipizzazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la

DISEGNO DI LEGGE A.S. N. 905
(Governo)

Articolo 6
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) «DNA»: acido desossiribonucleico, depositario della informazione genetica, sotto forma di una sequenza lineare di nucleotidi, portatore dell'informazione ereditaria;

b) «profilo del DNA»: sequenza alfa numerica ricavata dal DNA e caratterizzante ogni singolo individuo;

c) «campione biologico»: quantità di sostanza biologica prelevata sulla persona sottoposta a tipizzazione del profilo del DNA;

d) «reperto biologico»: materiale biologico acquisito sulla scena di un delitto o comunque su cose pertinenti al reato;

e) «trattamento»: qualunque operazione o complesso di operazioni effettuate anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, la tipizzazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;

DISEGNO DI LEGGE A.S. N. 586
(Li Gotti e altri)

DISEGNO DI LEGGE A.S. N. 905
(Governo)

cancellazione e la distruzione di dati;

f) «accesso»: consultazione, anche informatica, dei dati e delle informazioni contenuti nella banca dati;

g) «dati identificativi»: dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;

h) «tipizzazione»: complesso delle operazioni tecniche di laboratorio che conducono alla produzione del profilo del DNA.

f) «accesso»: consultazione, anche informatica, dei dati e delle informazioni contenute nella banca dati;

g) «dati identificativi»: dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;

h) «tipizzazione»: complesso delle operazioni tecniche di laboratorio che conducono alla produzione del profilo del DNA.

L'**articolo 6** fornisce le definizioni, ai fini del disegno di legge in esame, dei seguenti termini: DNA; profilo del DNA; campione biologico; reperto biologico; trattamento; accesso; dati identificativi; tipizzazione.

Si ricorda che alcuni dei termini definiti, ai fini dell'istituzione della banca dati, dall'articolo in esame sono definiti, ai fini del Codice in materia di protezione dei dati personali dal Codice stesso (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196). In particolare, l'art. 4 del Codice reca la definizione di "trattamento" e di "dati identificativi", mentre il contenuto del diritto di accesso è illustrato dall'art. 7 del Codice stesso. Mentre la definizione di "dati identificativi" è identica nel codice e nell'articolo in esame, quella di "trattamento" contiene una differenza, in quanto l'articolo in esame utilizza il concetto di tipizzazione in luogo di quello di estrazione.

Per quanto riguarda l'accesso, si rinvia al commento all'art. 12 dei disegni di legge in esame.

Articolo 7
(Attività della banca dati nazionale del DNA)

DISEGNO DI LEGGE A.S. N. 586
(Li Gotti e altri)

DISEGNO DI LEGGE A.S. N. 905
(Governo)

Articolo 7
*(Attività della banca dati nazionale
del DNA)*

Articolo 7
*(Attività della banca dati nazionale
del DNA)*

1. La banca dati nazionale del DNA provvede alle seguenti attività:

1. La banca dati nazionale del DNA provvede alle seguenti attività:

a) raccolta del profilo del DNA dei soggetti di cui all'articolo 9, commi 1 e 2;

a) raccolta del profilo del DNA dei soggetti di cui all'articolo 9, commi 1 e 2;

b) raccolta dei profili del DNA relativi a reperti biologici acquisiti nel corso di procedimenti penali;

b) raccolta dei profili del DNA relativi a reperti biologici acquisiti nel corso di procedimenti penali;

c) raccolta dei profili del DNA di persone scomparse o loro consanguinei, di cadaveri e resti cadaverici non identificati;

c) raccolta dei profili del DNA di persone scomparse o loro consanguinei, di cadaveri e resti cadaverici non identificati;

d) raffronto dei profili del DNA a fini di identificazione.

d) raffronto dei profili del DNA a fini di identificazione.

L'**articolo 7** illustra le finalità della **banca dati nazionale del DNA** (presso il Ministero dell'interno) e assume importanza fondamentale, in quanto ne chiarisce i "confini".

La banca dati provvede alle seguenti attività:

(1) raccolta del profilo del DNA dei soggetti di cui all'art. 9, commi 1 e 2, del disegno di legge in esame;

(2) raccolta dei profili del DNA relativi a reperti biologici acquisiti nel corso di procedimenti penali;

(3) raccolta dei profili del DNA di persone scomparse o loro consanguinei, di cadaveri e resti cadaverici non identificati;

(4) raffronto del DNA a fini di identificazione.

Pertanto, per utilizzare la terminologia adottata dalla relazione illustrativa, la banca dati è alimentata dai seguenti "polmoni":

1) profili del DNA di persone scomparse o loro consanguinei, di cadaveri e resti cadaverici non identificati;

2) profili del DNA relativi a reperti biologici acquisiti nel corso di procedimenti penali, laddove per "reperto biologico", l'art. 6 del disegno di legge in esame intende esclusivamente il materiale biologico acquisito sulla scena di un delitto o comunque su cose pertinenti al reato (e dunque mai su persone);

3) profilo del DNA, dei soggetti di cui all'art. 9, commi 1 e 2, del disegno di legge in esame, ossia, come si vedrà, di persone che, per essere stati destinatari di un provvedimento restrittivo della libertà personale, sono considerati a rischio recidiva.

Si segnala che in nessuna delle predette categorie parrebbero rientrare i campioni prelevati coattivamente in sede di identificazione ai sensi del già ricordato art. 349, comma 2-bis, c.p.p.. La sorte di tali campioni sembrerebbe dunque restare al di fuori di qualunque previsione normativa.

In dottrina¹⁰ è stato sottolineato come i confini delle banche dati del DNA tendano progressivamente a dilatarsi. Viene ad esempio indicato il caso dell'Inghilterra, dove inizialmente è stata riconosciuta agli operatori della polizia giudiziaria la facoltà di conservare i soli reperti biologici provenienti da soggetti già condannati; poi anche quelli ottenuti da persone meramente sospettate di un reato; successivamente i medesimi soggetti sono stati legittimati a catalogare i risultati delle analisi effettuate riguardo alle macchie ematiche, rinvenute sulla scena di un crimine e non attribuibili ad alcuno. Infine, si è autorizzata la schedatura dei profili di DNA prelevati da volontari, in connessione a quelli che vengono definiti *mass screening*. Tale ultima evoluzione legislativa è stata la conseguenza di un famoso caso di omicidio, nel corso delle cui indagini vennero ritrovati e analizzati più di 4.500 campioni. Sebbene tali indagini non abbiano portato all'individuazione di un particolare sospettato, 9 mila persone, su iniziativa dei parenti della vittima, firmarono una petizione con cui chiedevano al Parlamento di riconoscere alla polizia la facoltà di conservare i suddetti campioni, in quanto questi sarebbero potuti eventualmente essere utili per altre investigazioni penali. Attualmente i profili conservati ammonterebbero a circa tre milioni. A tal proposito, è stato segnalato che il vero obiettivo della creazione di un archivio genetico rischia di diventare non già la conservazione di dati biologici al fine, eventuale, d'identificare una persona durante un'indagine penale già in corso, bensì l'inserimento dei suddetti elementi preventivamente alla commissione di un qualunque reato, per poter poi individuare, avvenuto l'illecito, virtuali sospettati.

Un approccio diverso è applicato in Germania, dove la Corte costituzionale ha imposto la rigorosa applicazione del principio di proporzionalità, specificando che solo nel caso di reati particolarmente rilevanti è giustificato il ricorso all'analisi del DNA e alla sua utilizzazione a fini investigativi, anche nell'ambito dell'accertamento del reato.

¹⁰ V. C. Fanuele, "Un archivio centrale per i profili del DNA nella prospettiva di un "diritto comune" europeo", in *Diritto penale e processo*, 2007, 3, pagg. 385-394.

Il Trattato di Prüm non fornisce indicazioni in merito al contenuto della banca dati del DNA.

Si ricorda che uno dei profili di maggiore delicatezza con riferimento alla conservazione dei dati genetici consiste nel fatto che il profilo genetico di un individuo consente di ottenere informazioni su un intero gruppo di consanguinei. L'archiviazione dunque dispiega i suoi effetti non solo nei confronti dell'individuo in relazione al quale l'archiviazione stessa è stata ritenuta dal legislatore ragionevole e proporzionata, ma anche nei confronti di soggetti a lui consanguinei in relazione ai quali tali requisiti non sussistano.

Articolo 8

(Attività del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA)

DISEGNO DI LEGGE A.S. N. 586
(Li Gotti e altri)

DISEGNO DI LEGGE A.S. N. 905
(Governo)

Articolo 8

(Attività del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA)

Articolo 8

(Attività del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA)

1. Il laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA provvede alle seguenti attività:

1. Il laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA provvede alle seguenti attività:

a) tipizzazione del profilo del DNA dei soggetti di cui all'articolo 9, commi 1 e 2;

a) tipizzazione del profilo del DNA dei soggetti di cui all'articolo 9, commi 1 e 2;

b) conservazione dei campioni biologici dai quali sono tipizzati i profili del DNA.

b) conservazione dei campioni biologici dai quali sono tipizzati i profili del DNA.

L'**articolo 8** illustra invece le finalità del **laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA** (presso il Ministero della giustizia). Esso provvede alle seguenti attività:

(1) tipizzazione (ossia estrazione) del profilo del DNA dei soggetti di cui all'art. 9 del disegno di legge in esame e

(2) conservazione dei campioni biologici dai quali vengono tipizzati profili del DNA.

Alla luce di tale divisione dei compiti, secondo la relazione illustrativa, le forze di polizia custodiranno, per la successiva consultazione e gli immediati raffronti, solo i dati relativi ai profili del DNA, laddove al Ministero della giustizia viene riservata l'estrazione del profilo del DNA, che provvederà successivamente a trasmettere per via informatica alla banca dati.

Il laboratorio svolgerà le sue funzioni solo per quanto riguarda le sostanze biologiche prelevate dalle persone sottoposte a prelievo coattivo ai sensi dell'art. 9 dei disegni di legge in esame.

Per quanto concerne invece i reperti biologici acquisiti nel corso dei procedimenti penali, questi vengono tipizzati a cura dei laboratori delle Forze di

polizia o di altre istituzioni di elevata specializzazione e poi inviati direttamente alla banca dati del DNA, ai sensi dell'art. 10 dei disegni di legge in esame.

Articolo 9

(Prelievo di campione biologico e tipizzazione del profilo del DNA)

DISEGNO DI LEGGE A.S. N. 586
(Li Gotti e altri)

Articolo 9

*(Prelievo di campione biologico
e tipizzazione del profilo del DNA)*

1. Ai fini dell'inserimento del profilo del DNA nella banca dati nazionale del DNA, sono sottoposti a prelievo di campioni biologici:

a) i soggetti ai quali sia applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari;

b) i soggetti arrestati in flagranza di reato o sottoposti a fermo di indiziato di delitto;

c) i soggetti detenuti o internati a seguito di sentenza irrevocabile, per un delitto non colposo;

d) i soggetti nei confronti dei quali sia applicata una misura alternativa alla detenzione a seguito di sentenza irrevocabile, per un delitto non colposo;

e) i soggetti ai quali sia applicata, in via provvisoria o definitiva, una misura di sicurezza detentiva.

2. Il prelievo può essere effettuato esclusivamente se si procede nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 per delitti, non colposi, per i quali è consentito l'arresto facoltativo in flagranza. Il prelievo non può essere effettuato se si procede per i seguenti

DISEGNO DI LEGGE A.S. N. 905
(Governo)

Articolo 9

*(Prelievo di campione biologico
e tipizzazione del profilo del DNA)*

1. Ai fini dell'inserimento del profilo del DNA nella banca dati nazionale del DNA, sono sottoposti a prelievo di campioni biologici:

a) i soggetti ai quali sia applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari;

b) i soggetti arrestati in flagranza di reato o sottoposti a fermo di indiziato di delitto;

c) i soggetti detenuti o internati a seguito di sentenza irrevocabile, per un delitto non colposo;

d) i soggetti nei confronti dei quali sia applicata una misura alternativa alla detenzione a seguito di sentenza irrevocabile, per un delitto non colposo;

e) i soggetti ai quali sia applicata, in via provvisoria o definitiva, una misura di sicurezza detentiva.

2. Il prelievo di cui al comma 1 può essere effettuato esclusivamente se si procede nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 per delitti, non colposi, per i quali è consentito l'arresto facoltativo in flagranza. Il prelievo non può essere effettuato se si procede per i seguenti

DISEGNO DI LEGGE A.S. N. 586
(Li Gotti e altri)

reati:

a) reati di cui al libro II, titolo III, capo I, tranne quelli di cui agli articoli 368, 371-bis, 371-ter, 372, 378 e 379, capo II, tranne quello di cui all'articolo 390 del codice penale;

b) reati di cui al libro II, titolo VII, capo I e capo II, del codice penale;

c) reati di cui al libro II, titolo VIII, capo I e capo II, tranne quello di cui all'articolo 513-bis del codice penale;

d) reati di cui al libro II, titolo XI, capo I, del codice penale;

e) reati di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

f) reati previsti dal codice civile;

g) reati in materia tributaria.

3. Nel caso di arresto in flagranza di reato o di fermo di indiziato di delitto il prelievo è effettuato dopo la convalida da parte del giudice.

4. I soggetti indicati al comma 1 sono sottoposti a prelievo di campioni di mucosa del cavo orale a cura del personale specificamente addestrato delle Forze di polizia o di personale sanitario ausiliario di polizia giudiziaria.

5. Le operazioni sono eseguite nel rispetto della dignità e della riservatezza di chi vi è sottoposto. Delle operazioni di prelievo è redatto verbale.

6. Il campione prelevato è immediatamente inviato, a cura del personale procedente, al laboratorio centrale di cui all'articolo 5, comma 2, per la tipizzazione del relativo profilo e la successiva trasmissione alla banca dati del DNA.

DISEGNO DI LEGGE A.S. N. 905
(Governo)

reati:

a) reati di cui al libro II, titolo II, capo I, tranne quelli di cui agli articoli 368, 371-bis, 371-ter, 372, 378 e 379, capo II, tranne quello di cui all'articolo 390 del codice penale;

b) reati di cui al libro II, titolo VII, capo I e capo II, del codice penale;

c) reati di cui al libro II, titolo VIII, capo I e capo II, tranne quello di cui all'articolo 513-bis del codice penale;

d) reati di cui al libro II, titolo XI, capo I, del codice penale;

e) reati di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

f) reati previsti dal codice civile;

g) reati in materia tributaria.

3. Nel caso di arresto in flagranza di reato o di fermo di indiziato di delitto il prelievo è effettuato dopo la convalida da parte del giudice.

4. I soggetti indicati al comma 1 sono sottoposti a prelievo di campioni di mucosa del cavo orale a cura del personale specificamente addestrato delle Forze di polizia o di personale sanitario ausiliario di polizia giudiziaria.

5. Le operazioni sono eseguite nel rispetto della dignità e della riservatezza di chi vi è sottoposto. Delle operazioni di prelievo è redatto verbale.

6. Il campione prelevato è immediatamente inviato, a cura del personale procedente, al laboratorio centrale di cui all'articolo 5, comma 2, per la tipizzazione del relativo profilo e la successiva trasmissione alla banca dati del DNA.

L'**articolo 9** è dedicato al primo "polmone di alimentazione" della banca dati del DNA, che parrebbe anche il più delicato dal punto di vista della tutela dei diritti

Come si è detto, in tale banca dati, oltre ai profili del DNA relativi a reperti biologici acquisiti nel corso dei procedimenti penali (art. 7, comma 1, lettera *b*) del disegno di legge in esame) e i profili del DNA di persone scomparse o loro consanguinei, di cadaveri e di resti cadaverici (art. 7, comma 1, lettera *c*) del disegno di legge in esame), verranno catalogati i profili del DNA di una serie di soggetti che evidentemente sono considerati a rischio recidiva (considerato che la finalità della banca dati è quella di consentire raffronti tra le tracce di DNA rinvenute sul luogo del delitto e i profili precedentemente schedati).

Il **comma 1** prevede dunque che siano sottoposti a prelievo di campioni biologici:

a) i soggetti ai quali si applica la misura della **custodia cautelare in carcere** o quella degli **arresti domiciliari**;

b) i soggetti **arrestati in flagranza di reato** o sottoposti a **fermo di indiziato di delitto**;

c) i soggetti **detenuti o internati a seguito di sentenza irrevocabile per un delitto non colposo**;

d) i soggetti nei confronti dei quali sia applicata una **misura alternativa alla detenzione** a seguito di sentenza irrevocabile per un delitto non colposo;

e) i soggetti ai quali sia applicata, in via provvisoria o definitiva, una **misura di sicurezza detentiva**.

Sebbene ciò non venga affermato esplicitamente dall'articolo in esame, il prelievo in esame sembrerebbe potere essere effettuato anche coattivamente, ossia contro la volontà degli interessati.

Secondo la relazione illustrativa, tale restrizione della libertà personale sarebbe giustificata, poiché se una persona è già privata della libertà personale, trovandosi in uno stato di detenzione, ben può essere sottoposta ad altra limitazione, che si ritiene minima, della libertà personale e che consiste nel prelievo coattivo di un piccolo campione di saliva. Tale giustificazione, prosegue la relazione, appare ancora più plausibile ove si consideri che il soggetto privato della libertà personale è sottoposto ad una serie di rilievi che hanno varie finalità: viene perquisito, foto-segnalato, gli vengono rilevate le impronte digitali ed è sottoposto a prelievo del sangue per verificare la presenza di infezioni da HIV o altre malattie a carattere epidemico.

Importanti indicazioni in merito a questo tipo di limitazioni della libertà personale sono rinvenibili nella **sentenza 27 giugno-9 luglio 1996, n. 238**, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 224, comma 2, c.p.p., nella parte in cui consentiva che il giudice, nell'ambito delle operazioni peritali,

disponesse misure che comunque incidano sulla libertà personale dell'indagato o dell'imputato o di terzi, al di fuori di quelle specificamente previste nei "casi" e nei "modi" della legge.

La pronuncia si inseriva nel famoso procedimento penale per la c.d. "*Madonnina piangente*" di Civitavecchia. Il pubblico ministero aveva chiesto di procedersi con incidente probatorio a perizia medico-legale allo scopo di accertare, attraverso prelievo ematico nei confronti dell'indagato e di altre persone appartenenti al suo nucleo familiare, l'eventuale identità dei polimorfismi genetici emergenti dagli effettuandi prelievi con quelli presenti ed accertati nel materiale ematico rinvenuto su una statua raffigurante la Madonna.

Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Civitavecchia aveva sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 13, secondo comma, Cost. - dell'art. 224, comma 2, c.p.p. nella parte in cui prevedeva la possibilità per il g.i.p. di disporre coattivamente - in sede di incidente probatorio per l'esecuzione di perizia ematologica - il prelievo ematico nei confronti tanto dell'indagato quanto di terzi, per sospetta violazione sia del principio di inviolabilità della libertà personale, non essendo determinati con carattere di tassatività i casi ed i modi in cui sia possibile procedere a tale prelievo coattivo che è anche invasivo dell'integrità fisica, sia del principio di disparità di trattamento, per il carattere indiscriminato ed indistinto dell'assoggettamento al prelievo coattivo di qualsiasi indagato ed anche di persone estranee ai fatti.

Secondo la Corte, il prelievo ematico comporta certamente una restrizione della libertà personale quando se ne renda necessaria la esecuzione coattiva perché la persona sottoposta all'esame peritale non acconsente spontaneamente al prelievo. E tale restrizione è tanto più allarmante - e quindi bisognevole di attenta valutazione da parte del legislatore nella determinazione dei "casi e modi" in cui può esser disposta dal giudice - in quanto non solo interessa la sfera della libertà personale, ma la travalica perché, seppur in minima misura, invade la sfera corporale della persona - pur senza di norma comprometterne, di per sé, l'integrità fisica o la salute (anche psichica), né la sua dignità, in quanto pratica medica di ordinaria amministrazione - e di quella sfera sottrae, per fini di acquisizione probatoria nel processo penale, una parte che è, sì, pressoché insignificante, ma non certo nulla.

E' quindi operante nel caso la garanzia della riserva - assoluta - di legge, che implica l'esigenza di tipizzazione dei "casi e modi", in cui la libertà personale può essere legittimamente compressa e ristretta. Né tale rinvio alla legge può tradursi in un ulteriore rinvio da parte della legge stessa alla piena discrezionalità del giudice che l'applica, **richiedendosi invece una previsione normativa idonea ad ancorare a criteri obiettivamente riconoscibili la restrizione della libertà personale.**

La Corte ha affermato che la questione andava rimeditata, rispetto a quanto statuito nella precedente sentenza n. 54 del 1986¹¹, tenuto conto anche della maggiore forza con

¹¹ Si ricorda che, nel vigore del vecchio codice di procedura penale, il giudice istruttore presso il Tribunale di Torino aveva sollevato questione di legittimità costituzionale delle disposizioni del suddetto codice relative alla perizia, con riferimento all'art. 13, commi secondo e quarto, Cost.. Secondo il giudice

cui il valore della libertà personale si è affermato nel nuovo codice di procedura penale, ispirato in modo particolarmente accentuato al *favor libertatis*. La Corte ha altresì dichiarato che la sua precedente sentenza e le esigenze di garanzia in essa sottolineate avrebbero dovuto suggerire al legislatore, in sede di redazione del nuovo codice di rito, di fissare e definire condizioni, presupposti e limiti per l'adozione del provvedimento coercitivo in questione, così come puntualmente è stato fatto per altre misure restrittive della libertà personale, seppur non di natura cautelare, quale l'accompagnamento coattivo (artt. 133 e 134 c.p.p.); sicché in tale mutato contesto normativo mentre queste ed altre misure restrittive sono state positivamente, in modo più o meno dettagliato, disciplinate, non altrettanto è avvenuto per il prelievo ematico coattivo, riconducibile soltanto alla generica formulazione dell'art. 224, comma 2, c.p.p., senza alcuna previsione espressa né dello stesso provvedimento, né dei suoi presupposti e limiti.

Le ragioni relative alla giustizia penale, consistenti nell'esigenza di acquisizione della prova del reato, pur costituendo un valore primario sul quale si fonda ogni ordinamento ispirato al principio di legalità, rappresentano in realtà soltanto la finalità della misura restrittiva e non anche l'indicazione dei "casi" voluta dalla garanzia costituzionale. Così come la considerazione che il prelievo ematico coattivo non possa essere disposto quando lede la dignità della persona o metta in pericolo la vita o l'integrità fisica della stessa costituisce null'altro che il riflesso dei limiti negativi dedotti dall'inquadramento della misura specifica nel contesto generale dell'ordinamento, ma non realizza la indicazione al positivo dei "modi", come prescritto dall'art. 13, secondo comma, della Costituzione.

a quo il sistema processuale allora vigente non poneva limite alcuno ai poteri dispositivi e coattivi del giudice penale nella scelta dei mezzi d'indagine e nell'uso della coazione fisica per eseguirli in caso di opposizione. Sulla base di tale premessa, egli riteneva che la questione proposta potesse avere fondamento, in riferimento al secondo comma dell'art. 13 Cost., specie in considerazione dell'eventualità che la perizia coinvolgesse anche terzi estranei all'imputazione, e del fatto che non era nemmeno imposta dall'ordinamento giuridico-processuale alcuna motivazione al provvedimento del Giudice. Per di più, la forzosa limitazione della libertà personale, che sarebbe venuta a verificarsi a seguito della costrizione a sottoporsi alla perizia avrebbe comportato altresì la violazione del quarto comma dell'art. 13 nel momento in cui si procedesse al prelievo ematico, in quanto si sarebbe integrato un'inequivocabile violenza fisica su persona sottoposta a restrizioni di libertà. La Corte costituzionale, con sentenza 18 marzo 1986, n. 54, dichiarava non fondata la suddetta questione di legittimità costituzionale. Per quanto riguarda l'asserita incompatibilità con il secondo comma dell'art. 13 Cost., la Corte affermava (1) che da tale disposizione si evince che la Costituzione consente sia la detenzione che "qualsiasi altra restrizione della libertà personale" proprio e soltanto se vi sia "atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge" e (2) che le ragioni relative alla giustizia penale, e all'accertamento della verità che la concerne, rientrano sicuramente fra i "casi" previsti dalla legge e la perizia medico-legale è altrettanto certamente uno dei "modi" legittimi mediante i quali è lecito al giudice previa congrua motivazione attuare una "qualsiasi restrizione della libertà personale". Con specifico riferimento al prelievo ematico, la Corte affermava che esso era ormai di ordinaria amministrazione nella pratica medica, talché poteva essere persino effettuato da infermiere professionali, né ledeva la dignità o la psiche della persona, né metteva in alcun modo in pericolo la vita, l'incolumità o la salute della persona, salvo casi patologici eccezionali che il perito medico-legale sarebbe stato facilmente in grado di rilevare. Infine, secondo la Corte, il prelievo ematico, oltre a non violare l'art. 13, secondo comma, Cost., non costituiva lesione neanche del quarto comma della stessa norma, che punisce ogni violenza fisica o morale contro i sottoposti a privazione della libertà personale. Secondo la Corte, tale prelievo non lede la dignità o la psiche della persona, né mette in alcun modo in pericolo la vita, l'incolumità o la salute della persona, salvo casi patologici eccezionali che il perito medico-legale sarebbe facilmente in grado di rilevare.

Più in generale, con riferimento anche ad ogni altro provvedimento coercitivo atipico che possa astrattamente ricondursi alla nozione di "provvedimenti ... necessari per l'esecuzione delle operazioni peritali", la Corte ha affermato che *"la disposizione censurata - nella quale manca addirittura la previsione specifica delle misure che possono essere adottate dall'autorità giudiziaria per l'esecuzione delle operazioni peritali facendosi riferimento, con una unica ed indifferenziata locuzione, ad una serie indeterminata di provvedimenti, senza distinguere tra quelli incidenti e quelli non incidenti sulla libertà personale e cumulando in una disciplina indistinta gli uni e gli altri - presenta assoluta genericità di formulazione e totale carenza di ogni specificazione al positivo dei casi e dei modi in presenza dei quali soltanto può ritenersi che sia legittimo procedere alla esecuzione coattiva di accertamenti peritali mediante l'adozione, a discrezione del giudice, di misure restrittive della libertà personale. E manca anche, come già si è rilevato, la stessa precisazione della tipologia delle misure restrittive adottabili, il che accentua - evidenziandone il contrasto con il parametro evocato - l'assoluta mancanza di indicazioni al positivo circa i "casi" e i "modi"."*

Conseguentemente, fino a quando il legislatore non sarà intervenuto ad individuare i tipi di misure restrittive della libertà personale che possono dal giudice essere disposte allo scopo di consentire (anche contro la volontà della persona assoggettata all'esame) l'espletamento della perizia ritenuta necessaria ai fini processuali, nonché a precisare i casi ed i modi in cui le stesse possono essere adottate - nessun provvedimento di tal genere potrà essere disposto.

Nell'ordinamento sono già presenti casi di accertamento coattivo. Si ricordano i seguenti.

Nel **nuovo codice della strada**¹² (artt. 186 e 187), il legislatore - operando specificamente il bilanciamento tra l'esigenza probatoria di accertamento del reato e la garanzia costituzionale della libertà personale - ha dettato una disciplina specifica (e settoriale) dell'accertamento, sulla persona del conducente in apparente stato di ebbrezza alcolica o di assunzione di sostanze stupefacenti, della concentrazione di alcool nell'aria alveolare espirata e del prelievo di campioni di liquidi biologici, prevedendo in entrambi i casi la possibilità del rifiuto dell'accertamento, ma con la comminatoria di una sanzione (che originariamente era penale, poi è stata mutata in amministrativa ed è recentemente tornata ad essere penale) per tale indisponibilità del conducente ad offrirsi e cooperare all'acquisizione probatoria. Con **sentenza 30 maggio-12 giugno 1996, n. 194**, la Corte costituzionale ha escluso la illegittimità di tale disciplina, denegando, tra l'altro, la denunciata vulnerazione dell'art. 13, secondo comma, della Costituzione, atteso che la "dettagliata normativa" di tale accertamento "non consente neppure di ipotizzare la violazione della riserva di legge".

Un particolare tipo di perizia, che comporta prelievi ematici coattivi, è stata introdotta nell'ordinamento dalla legge di riforma della violenza sessuale (**legge 15**

¹² Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

febbraio 1996, n. 66¹³). L'art. 16 di tale legge stabilisce che l'imputato per reati di natura sessuale specificamente individuati è obbligatoriamente sottoposto ad accertamenti per l'individuazione di patologie sessualmente trasmissibili, qualora le modalità del fatto possano prospettare un rischio di trasmissione delle patologie medesime. In tal caso, si tratta non di perizie a fini probatori ma di accertamenti diagnostici finalizzati alla tutela della salute di terzi. Anche questi ultimi, di regola, presuppongono il consenso dell'interessato, ma l'art. 32, secondo comma, Cost¹⁴. li ammette anche in mancanza di consenso allorché (Cass. pen., Sez. IV, sent. n. 7339 del 14 febbraio 2003):

- a) siano previsti per legge;
- b) comportino un vantaggio per la salute del singolo o non gli provochino un danno apprezzabile, risolvendosi solo in una lesione al suo diritto alla riservatezza, che deve cedere di fronte ad interessi più rilevanti;
- c) vi siano esigenze di solidarietà sociale talmente rilevanti da imporre il sacrificio, permettendo di evitare un grave danno alla salute altrui. La Consulta (**sentenza 2 giugno 1994, n. 218**) li ha ammessi quando vi è esigenza di tutela della salute a fronte di attività che possano porla in pericolo. Così è stato dichiarato illegittimo l'art. 5 della legge 5 giugno 1990, n. 135¹⁵ laddove consentiva l'esame del sangue per l'accertamento della sieropositività all'infezione da HIV solo su consenso; si è ritenuto che tale accertamento possa essere imposto, ma solo dalla legge, come obbligatorio per l'espletamento di attività che comportino rischi per la salute dei terzi.

Come è già stato più volte ricordato, infine, l'art. 10 del **decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144**¹⁶ ha introdotto all'art. 349 c.p.p. il comma 2-*bis*, il quale autorizza la polizia giudiziaria a prelevare coattivamente i capelli o la saliva a fini di identificazione di un soggetto. Si sottolinea che tale prelievo coattivo è previsto solo a fini identificativi della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e non già a fini probatori. Il suddetto art. 10 ha anche modificato l'art. 354, comma 3, c.p.p., con l'intenzione di attribuire alla polizia giudiziaria il potere di procedere ai prelievi di capelli e saliva, sia nei confronti dell'indagato, sia nei confronti di persona non sottoposta ad indagini (ad esempio, persona offesa, testimone), quando il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, ovvero quando non ha ancora assunto la direzione delle indagini e sempre nel rispetto del presupposto che vi debba essere pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 dell'art. 354 si alterino o si disperdano o comunque si modificano. L'art. 10 ha infine stabilito che le disposizioni di cui al suddetto comma 2-

¹³ "Norme contro la violenza sessuale".

¹⁴ La norma costituzionale stabilisce che nessuno può essere obbligato a trattamenti sanitari, se non per disposizione di legge, fermo restando i limiti imposti dal rispetto della persona.

¹⁵ "Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS".

¹⁶ "Misure urgenti contro il terrorismo internazionale", convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.

bis dell'art. 349 c.p.p. si osservano anche per le procedure di identificazione di cui all'art. 11 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59¹⁷.

I commi 2 e seguenti dell'articolo in esame elencano le garanzie e le cautele che devono circondare il prelievo in esame.

Il **comma 2** circoscrive l'ambito di applicazione del comma 1, affermando che i soggetti di cui al comma 1 possono essere sottoposti a prelievo esclusivamente qualora nei loro confronti si proceda per delitti non colposi per i quali è consentito l'arresto facoltativo in flagranza (dunque solo in casi ritenuti di particolare gravità).

Ai sensi dell'art. 381 c.p.p., gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresì facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti:

- a) peculato mediante profitto dell'errore altrui previsto dall'art. 316 c.p.;
- b) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio prevista dagli artt. 319, comma 4, e 321 c.p.;
- c) violenza o minaccia a pubblico ufficiale di cui all'art. 336, comma 2, c.p.;
- d) commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari nocive previsti dagli artt. 443 e 444 c.p.;
- e) corruzione di minorenni prevista dall'art. 530 c.p.;
- f) lesione personale prevista dall'art. 582 c.p.;
- g) furto previsto dall'art. 624 c.p.;
- h) danneggiamento aggravato a norma dell'art. 635, comma 2, c.p.;
- i) truffa prevista dall'art. 640 c.p.;
- l) appropriazione indebita prevista dall'art. 646 c.p.;
- l-*bis*) offerta, cessione o detenzione di materiale pornografico previste dagli artt. 600-*ter*, quarto comma, e 600-*quater* c.p., anche se relative al materiale pornografico di cui all'art. 600-*quater*.1 c.p.;
- m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste dagli artt. 3 e 24, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
- m-*bis*) fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'art. 497-*bis* c.p..

Tuttavia, ai sensi del secondo periodo del comma in esame, il prelievo **non** può mai essere effettuato se si procede per i seguenti reati:

- a) reati di cui al Libro II, Titolo III (**delitti contro l'amministrazione della giustizia**), Capo I (**delitti contro l'attività giudiziaria**) tranne quelli di cui agli

¹⁷ "Norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati", convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.

artt. 368 (calunnia), 371-*bis* (false informazioni al pubblico ministero), 371-*ter* (false dichiarazioni al difensori), 372 (false testimonianza), 378 (favoreggiamento personale) e 379 (favoreggiamento reale); Capo II (**delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie**) tranne quello di cui all'art. 390 (procurata inosservanza di pena) c.p.;

L'A.S. 905 indica erroneamente il Titolo II.

b) reati di cui al Libro II, Titolo VII, Capo I (**falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo**) e Capo II (**falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione e riconoscimento**) c.p.;

c) reati di cui al Libro II, Titolo VIII, Capo I (**delitti contro l'economia pubblica**) e Capo II (**delitti contro l'industria e il commercio**) tranne quello di cui all'art. 513-*bis* c.p. (illecita concorrenza con minacce e violenza);

d) reati di cui al Libro II, Titolo XI, Capo I (**delitti contro il matrimonio**) del codice penale;

e) **reati fallimentari**;

f) **reati societari**;

g) **reati in materia tributaria.**

Nel caso di arresto in flagranza di reato o di fermo di indiziato di delitto il prelievo è effettuato dopo la convalida da parte del giudice (**comma 3**). Secondo la relazione illustrativa, detta limitazione è prevista allo scopo di impedire ogni possibile abuso da parte della polizia giudiziaria, subordinando il prelievo al previo vaglio del giudice in ordine alla legittimità del provvedimento privativo della libertà personale.

Il prelievo avviene mediante acquisizione di un campione di mucosa del cavo orale, effettuata da personale specificamente addestrato delle Forze di polizia o di personale sanitario ausiliario di polizia giudiziaria (**comma 4**).

Le operazioni devono essere eseguite nel rispetto della dignità e della riservatezza di chi vi è sottoposto. Delle operazioni di prelievo deve essere redatto verbale (**comma 5**).

Il campione prelevato è immediatamente inviato, a cura del personale procedente, al laboratorio centrale per la tipizzazione del relativo profilo e la successiva trasmissione alla banca dati del DNA (**comma 6**).

Articolo 10

(Profili del DNA tipizzati da reperti biologici acquisiti nel corso di procedimenti penali)

DISEGNO DI LEGGE A.S. N. 586
(Li Gotti e altri)

DISEGNO DI LEGGE A.S. N. 905
(Governo)

Articolo 10

(Profili del DNA tipizzati da reperti biologici acquisiti nel corso di procedimenti penali)

Articolo 10

(Profili del DNA tipizzati da reperti biologici acquisiti nel corso di procedimenti penali)

1. Se, nel corso del procedimento penale, a cura dei laboratori delle Forze di polizia o di altre istituzioni di elevata specializzazione, sono tipizzati profili del DNA da reperti biologici a mezzo di accertamento tecnico, consulenza tecnica o perizia, l'autorità giudiziaria procedente dispone la trasmissione degli stessi alla banca dati nazionale del DNA, per la raccolta e i confronti.

2. Se non sono state effettuate le analisi di cui al comma 1, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, il pubblico ministero competente ai sensi dell'articolo 655, comma 1, del codice di procedura penale, può chiedere al giudice dell'esecuzione di ordinare la trasmissione dei reperti ad un laboratorio delle Forze di polizia ovvero di altre istituzioni di elevata specializzazione per la tipizzazione dei profili e la successiva trasmissione degli stessi alla banca dati nazionale del DNA.

1. Se, nel corso del procedimento penale, a cura dei laboratori delle Forze di polizia o di altre istituzioni di elevata specializzazione, sono tipizzati profili del DNA da reperti biologici a mezzo di accertamento tecnico, consulenza tecnica o perizia, l'autorità giudiziaria procedente dispone la trasmissione degli stessi alla banca dati nazionale del DNA, per la raccolta e i confronti.

2. Se non sono state effettuate le analisi di cui al comma 1, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, il pubblico ministero competente ai sensi dell'articolo 655, comma 1, del codice di procedura penale, può chiedere al giudice dell'esecuzione di ordinare la trasmissione dei reperti ad un laboratorio delle Forze di polizia ovvero di altre istituzioni di elevata specializzazione per la tipizzazione dei profili e la successiva trasmissione degli stessi alla banca dati nazionale del DNA.

L'**articolo 10** si occupa del secondo "polmone di alimentazione" della banca dati, quello relativo alla raccolta dei profili del DNA relativi a reperti biologici acquisiti nel corso di procedimenti penali (che, come si è già ricordato, l'art. 6 dei

disegni di legge in esame definisce come "materiale biologico acquisito sulla scena di un delitto o comunque su cose pertinenti al reato").

Nel caso in cui reperti biologici siano stati acquisiti e tipizzati nel corso di un procedimento penale a mezzo di accertamento tecnico, consulenza tecnica o perizia, l'autorità giudiziaria procedente dispone la trasmissione degli stessi direttamente alla banca dati nazionale del DNA, per la raccolta e i confronti.

La relazione illustrativa afferma che la finalità della banca dati è quella di stabilire l'appartenenza dei reperti acquisiti sulla scena del delitto. Per tale motivo si prevede l'obbligo per l'autorità giudiziaria che abbia disposto a mezzo di consulenza tecnica, accertamento tecnico o perizia la tipizzazione del profilo del DNA (ad esempio sul passamontagna o sulla traccia ematica repertati sul luogo della rapina o dell'omicidio) di inviare alla banca dati il risultato dell'analisi (quindi, il solo profilo), così da assicurare che, a livello centrale, siano conservate e rese disponibili tutte le analisi effettuate con questa metodologia nell'ambito di investigazioni criminali.

La relazione sottolinea che l'obbligo concerne **esclusivamente i reperti acquisiti sul luogo del fatto o comunque su cose pertinenti al reato** e non già i campioni biologici eventualmente prelevati su persone nei cui confronti si sono svolte le indagini (prelievo, volontario o coattivo del DNA a fini probatori a carico dell'indagato, in relazione al quale si ricorda che il Governo *pro-tempore* aveva presentato nella scorsa legislatura un altro disegno di legge assegnato alla Commissione giustizia del Senato in sede referente che non lo ha mai esaminato: l'A.S. 1849. A tal proposito, si segnala che, a quanto si apprende da un comunicato stampa del Consiglio dei Ministri, nel corso della seduta del 18 luglio 2008, il Consiglio dei Ministri ha adottato, su proposta del Ministro della giustizia Alfano, un disegno di legge che, modificando il codice di procedura penale sulla base della giurisprudenza costituzionale, prevede la possibilità soltanto per l'Autorità giudiziaria, qualora risulti indispensabile ai fini di prova, di effettuare il prelievo coattivo di materiale biologico (capelli, mucosa, ecc.) anche su persone che non vi abbiano consentito, per individuare il relativo profilo genetico da raffrontare con materiali biologici acquisiti nel corso di indagini giudiziarie).

Se la tipizzazione dei suddetti reperti non è stata effettuata, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, il pubblico ministero presso il giudice dell'esecuzione può chiedere a quest'ultimo di ordinare la trasmissione dei reperti ad un laboratorio delle Forze di polizia ovvero di altre istituzioni di elevata specializzazione per la tipizzazione dei profili e la successiva trasmissione degli stessi alla banca dati nazionale del DNA.

Si segnala che il disegno di legge non dedica una disciplina particolare al terzo e ultimo "polmone di alimentazione" della banca dati, quello relativo ai profili del DNA di persone scomparse o loro consanguinei, di cadaveri e resti cadaverici non identificati.

La relazione illustrativa afferma che, per quanto riguarda i cadaveri non identificati, il meccanismo di acquisizione del profilo del DNA è simile a quello dei reperti sul luogo del reato, ma tale affermazione non sembrerebbe trovare un riscontro univoco nell'articolato.

Sembrerebbe opportuno valutare l'eventualità di chiarire le modalità di prelievo e le garanzie che lo debbano assistere (con particolare riferimento al caso di raccolta del profilo del DNA di soggetti consanguinei).

A tal proposito, si ricorda che anche nella presente legislatura sono stati presentati disegni di legge volti a favorire la ricerca di persone scomparse, che prevedono, tra le altre misure, l'istituzione della banca dati nazionale di campioni di DNA di persone scomparse (si vedano gli A.A.S.S. 306 e 346).

Articolo 11

(Metodologia di analisi di reperti e campioni biologici ai fini della tipizzazione del profilo da inserire nella banca dati nazionale del DNA)

DISEGNO DI LEGGE A.S. N. 586
(Li Gotti e altri)

Articolo 11

(Metodologia di analisi di reperti e campioni biologici ai fini della tipizzazione del profilo da inserire nella banca dati nazionale del DNA)

1. L'analisi del campione e del reperto biologico ai fini della tipizzazione del profilo del DNA, destinato all'inserimento nella banca dati nazionale del DNA, è eseguita sulla base dei parametri riconosciuti a livello internazionale e indicati dall'*European Network of Forensic Science Institutes* (ENFSI), in modo da assicurare l'uniformità degli stessi.

2. I profili del DNA possono essere inseriti nella banca dati nazionale del DNA solo se tipizzati in laboratori certificati a norma ISO/IEC.

3. I sistemi di analisi sono applicati esclusivamente alle sequenze del DNA che non consentono la identificazione delle patologie da cui può essere affetto l'interessato.

DISEGNO DI LEGGE A.S. N. 905
(Governo)

Articolo 11

(Metodologia di analisi di reperti e campioni biologici ai fini della tipizzazione del profilo da inserire nella banca dati nazionale del DNA)

1. L'analisi del campione e del reperto biologico ai fini della tipizzazione del profili del DNA, destinato all'inserimento nella banca dati nazionale del DNA, e` eseguita sulla base dei parametri riconosciuti a livello internazionale e indicati dall'*European Network of Forensic Science Institutes* (ENFSI), in modo da assicurare l'uniformita` degli stessi.

2. I profili del DNA possono essere inseriti nella banca dati nazionale del DNA solo se tipizzati in laboratori certificati a norma ISO/IEC.

3. I sistemi di analisi sono applicati esclusivamente alle sequenze del DNA che non consentono la identificazione delle patologie da cui può essere affetto l'interessato.

L'**articolo 11** ha ad oggetto due diverse problematiche.

I **commi 1 e 2** riguardano l'individuazione dei metodi di analisi dei reperti e dei campioni biologici ai fini della tipizzazione del profilo da inserire nella banca

dati. Essa assume rilevanza sia ai fini della validità dell'analisi stessa, sia ai fini della esportabilità verso l'estero dei dati ottenuti.

L'analisi deve dunque essere eseguita sulla base dei parametri riconosciuti a livello internazionale e indicati dall'ENFSI (*European Network of Forensic Science Institutes*), in modo da assicurare l'uniformità degli stessi.

I profili del DNA possono essere inseriti nella banca dati solo se tipizzati in laboratori certificati a norma ISO/IEC.

A tal proposito, si ricorda che, mentre il Trattato di Prüm tace sul punto, il Consiglio dell'Unione europea ha ritenuto opportuno adottare una risoluzione sullo scambio dei risultati delle analisi del DNA (ris. 25 giugno 2001), sul presupposto che lo scambio efficiente dei risultati delle analisi del DNA potrebbe essere migliorato incoraggiando gli Stati membri ad impiegare gli stessi marcatori del DNA. Pertanto, ai sensi del punto II della suddetta risoluzione, per l'analisi forense del DNA gli Stati membri sono invitati:

- ad impiegare almeno i marcatori del DNA elencati nell'allegato I alla risoluzione stessa;

- ad elaborare i risultati dell'analisi del DNA ottenuti impiegando i suddetti marcatori, conformemente a tecniche in materia di DNA scientificamente sperimentate e approvate, in base a studi svolti nel contesto del gruppo di lavoro "DNA" dell'ENFSI.

Il suddetto gruppo "DNA" dell'ENFSI ha condotto lavori sull'armonizzazione dei marcatori del DNA e delle tecniche in materia di DNA, finanziati nel contesto del programma STOP dell'Unione europea, ai sensi dell'azione comune 96/700/GAI del Consiglio, del 29 novembre 1996, che stabilisce un programma di incentivazione e di scambi destinato alle persone responsabili della lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini.

Ai sensi del **comma 3**, al fine di evitare violazioni della riservatezza, i sistemi di analisi devono essere applicati esclusivamente alle sequenze del DNA che non consentono la identificazione delle patologie da cui può essere affetto l'interessato.

Si segnala che, nella materia in esame, la riservatezza assume una valenza particolare, in quanto la sua violazione potrebbe condurre al fenomeno definito come "discriminazione genetica". L'esigenza di contrastare tale fenomeno si è già manifestata in tutta la sua rilevanza soprattutto con riferimento ai dati relativi allo stato di salute e alla predisposizione a particolari patologie in quegli ordinamenti giuridici in cui il sistema sanitario si basa in maniera preponderante sulle assicurazioni private. Negli Stati Uniti, in Australia e nel Regno Unito, sono sempre più numerosi i casi di persone che lamentano di essere state sottoposte ad un test genetico da parte di compagnie assicurative, al momento di stipulare le polizze, con conseguente rifiuto a stipulare nel momento in cui il test ha dato esiti positivi.

Non mancano inoltre casi di soggetti che, sulla base di test genetici o di studi sulla storia clinica della propria famiglia, sono state licenziate.

Si ricorda che la discriminazione fondata sulle caratteristiche genetiche è vietata dall'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dall'art. 11 della Convenzione del Consiglio d'Europa sui diritti umani e sulla biomedicina firmata ad Oviedo e dall'art. 6 della Dichiarazione universale sul genoma umano e i diritti umani, adottata dalla Conferenza Generale dell'Unesco, l'11 novembre 1997.

La cautela prevista dal comma in esame sembrerebbe poggiare sull'assunto che soltanto una piccola percentuale del DNA racchiuderebbe informazioni genetiche, come ad esempio il colore degli occhi o la predisposizione ad una malattia (il c.d. DNA "codificante" o "parlante"). Il restante 90% circa del DNA si comporrebbe di cosiddette sequenze non codificanti, vale a dire "mute" sul piano genetico.

Ai sensi del punto III della risoluzione del Consiglio dell'Unione europea sullo scambio dei risultati delle analisi del DNA, nello scambio dei risultati delle analisi del DNA gli Stati membri sono infatti esortati a limitare tali risultati alle zone cromosomiche prive di espressione genetica, un'analisi cioè che non fornisce informazioni su specifiche caratteristiche ereditarie.

Con riferimento all'espressione "DNA codificante", che non è impiegata nell'articolo in esame, ma che è utilizzata dalla relazione illustrativa, è stato osservato che non è particolarmente chiaro che cosa essa significhi e che non esiste un riferimento preciso a quali specifiche in realtà si intendono individuare con tale definizione. A tal proposito, si ricorda che il Garante della privacy ha espresso la preoccupazione che si arrivi a specificazioni che possano, magari non oggi ma in una successiva evoluzione della ricerca medica e scientifica, essere utilizzate anche per la conoscibilità di elementi relativi a dati sensibili¹⁸.

Si segnala che l'articolo in esame garantisce esclusivamente che le analisi del DNA non consentano la identificazione delle patologie da cui può essere affetto l'interessato. Nulla dice invece su altri dati sensibili che potrebbero già oggi essere desunti o che potrebbero eventualmente essere desunti in futuro con l'evoluzione della ricerca genetica.

Sul punto si rileva inoltre una contraddizione tra l'articolo e la relazione illustrativa, in quanto quest'ultima afferma che l'analisi deve riguardare solo "segmenti non codificanti del genoma umano, dai quali non siano desumibili

¹⁸ Audizione del Garante per la protezione dei dati personali, Francesco Pizzetti, innanzi al Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen del 16 maggio 2007.

informazioni sulle caratteristiche del soggetto analizzato, quali, ad esempio, malattie".

Articolo 12

(Trattamento dei dati e accesso, tracciabilità dei campioni)

DISEGNO DI LEGGE A.S. N. 586
(Li Gotti e altri)

Articolo 12

*(Trattamento dei dati e accesso,
tracciabilità dei campioni)*

1. I profili del DNA e i relativi campioni non contengono le informazioni che consentono l'identificazione diretta del soggetto cui sono riferiti.

2. L'accesso ai dati contenuti nella banca dati nazionale del DNA è consentito alla polizia giudiziaria e all'autorità giudiziaria esclusivamente per fini di identificazione personale, nonché per le finalità di collaborazione internazionale di polizia. L'accesso ai dati contenuti nel laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA è consentito ai medesimi soggetti e per le medesime finalità, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

3. Il trattamento e l'accesso ai dati contenuti nella banca dati nazionale del DNA e nel laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA è effettuato con modalità tali da assicurare l'identificazione dell'operatore e la registrazione di ogni attività. È altresì assicurata la registrazione di ogni attività concernente i campioni.

4. Il trattamento e l'accesso ai dati contenuti nella banca dati nazionale del DNA e nel laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA sono riservati al personale espressamente

DISEGNO DI LEGGE A.S. N. 905
(Governo)

Articolo 12

*(Trattamento dei dati e accesso,
tracciabilità dei campioni)*

1. I profili del DNA e i relativi campioni non contengono le informazioni che consentono l'identificazione diretta del soggetto cui sono riferiti.

2. L'accesso ai dati contenuti nella banca dati nazionale del DNA è consentito alla polizia giudiziaria e all'autorità giudiziaria esclusivamente per fini di identificazione personale, nonché per le finalità di collaborazione internazionale di polizia. L'accesso ai dati contenuti nel laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA è consentito ai medesimi soggetti e per le medesime finalità, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

3. Il trattamento e l'accesso ai dati contenuti nella banca dati nazionale del DNA e nel laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA è effettuato con modalità tali da assicurare l'identificazione dell'operatore e la registrazione di ogni attività. È altresì assicurata la registrazione di ogni attività concernente i campioni.

4. Il trattamento e l'accesso ai dati contenuti nella banca dati nazionale del DNA e nel laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA sono riservati al personale espressamente

DISEGNO DI LEGGE A.S. N. 586
(Li Gotti e altri)

autorizzato.

5. Il personale addetto alla banca dati nazionale del DNA e al laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA è tenuto al segreto per gli atti, i dati e le informazioni di cui sia venuto a conoscenza a causa o nell'esercizio delle proprie funzioni.

DISEGNO DI LEGGE A.S. N. 905
(Governo)

autorizzato.

5. Il personale addetto alla banca dati nazionale del DNA e al laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA è tenuto al segreto per gli atti, i dati e le informazioni di cui sia venuto a conoscenza a causa o nell'esercizio delle proprie funzioni.

Ai sensi dell'**articolo 12**, i profili del DNA ed i relativi campioni non devono contenere informazioni che consentano l'identificazione diretta del soggetto cui sono riferiti.

La relazione illustrativa parla a tale proposito di "*accesso di secondo livello*": la polizia giudiziaria e la stessa autorità giudiziaria dovranno prima richiedere di effettuare il confronto e, solo se esso è positivo, potranno essere autorizzati a conoscere il nominativo del soggetto cui appartiene il profilo.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, del Trattato di Prüm, gli indici di riferimento non devono contenere alcun dato che permetta l'identificazione diretta della persona implicata.

L'accesso ai dati contenuti **nella banca dati** è consentito alla polizia giudiziaria ed all'autorità giudiziaria esclusivamente per fini:

- 1) di identificazione personale,
- 2) di collaborazione internazionale di polizia.

L'accesso ai dati contenuti **nel laboratorio centrale** è consentito ai medesimi soggetti e per le medesime finalità, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

Alla luce di tale disposizione sono dunque solo due i soggetti che possono avere accesso ai dati: autorità giudiziaria e polizia giudiziaria.

Sul punto, la relazione illustrativa afferma che le richieste di consultazione potranno provenire soltanto dalle Forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, "*nonché, nei limiti della legislazione, dai difensori nel quadro delle investigazioni difensive*".

Tuttavia, l'articolo in esame non contiene alcun riferimento ai difensori.

Sarebbe pertanto opportuno valutare un coordinamento tra l'articolo in esame e la legge 7 dicembre 2000, n. 397, recante "Disposizioni in materia di indagini difensive".

A tal proposito si ricorda che il punto 9 della raccomandazione R(92)1 del Consiglio d'Europa invitava gli Stati ad assicurare che le analisi del DNA come specifico mezzo di prova fosse accessibile su un piano di parità alla difesa, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria o attraverso il ricorso ad un esperto indipendente. A sua volta, il Garante per la protezione dei dati personali, nel parere del 15 ottobre 2007, ha affermato che sarebbe opportuno definire a quale titolo e con quali modalità e vincoli di utilizzo i dati conservati nell'archivio possano essere comunicati all'estero, nonché, eventualmente, a difensori di parti interessate nell'ambito di investigazioni difensive.

Si segnala inoltre che il Garante ha altresì evidenziato l'ampiezza del numero di soggetti che la legge qualifica come ufficiali o agenti di polizia giudiziaria¹⁹.

Parrebbe infine opportuno considerare l'eventualità di chiarire il rapporto intercorrente tra la disposizione in esame (e in generale tra i disegni di legge in esame) e quanto disposto in via generale dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

¹⁹ Si ricorda che, ai sensi dell'art. 57 c.p.p., salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria: a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità; b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità; c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza. Sono agenti di polizia giudiziaria: a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità; b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'art. 55 c.p.p..

Il trattamento e l'accesso ai dati contenuti nella banca dati e nel laboratorio centrale deve essere effettuato con modalità tali da assicurare l'identificazione dell'operatore e la registrazione di ogni attività (c.d. tracciabilità). Deve essere altresì assicurata la registrazione di ogni attività concernente i campioni.

Il trattamento e l'accesso ai dati contenuti nella banca dati e nel laboratorio centrale sono riservati al personale espressamente autorizzato.

Il personale addetto alla banca dati e al laboratorio centrale è tenuto al segreto per gli atti, i dati e le informazioni di cui sia venuto a conoscenza a causa o nell'esercizio delle proprie funzioni.

Articolo 13

(Cancellazione dei dati e distruzione dei campioni biologici)

DISEGNO DI LEGGE A.S. N. 586
(Li Gotti e altri)

Articolo 13

*(Cancellazione dei dati e distruzione
dei campioni biologici)*

1. A seguito di assoluzione con sentenza definitiva perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso è disposta anche d'ufficio la cancellazione dei profili del DNA acquisiti ai sensi dell'articolo 9 e la distruzione dei relativi campioni biologici.

2. A seguito di identificazione di cadavere o resti cadaverici, nonché del ritrovamento di persona scomparsa, è disposta anche d'ufficio la cancellazione dei profili del DNA acquisiti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e la distruzione dei relativi campioni biologici.

3. Quando le operazioni di prelievo sono state compiute in violazione delle disposizioni previste dall'articolo 9, si procede anche d'ufficio alla cancellazione del profilo del DNA e alla distruzione del relativo campione biologico.

4. In ogni altro caso, il profilo del DNA resta inserito nella banca dati nazionale del DNA per i tempi stabiliti nel regolamento d'attuazione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, e comunque non oltre quaranta anni dall'ultima circostanza che ne ha determinato l'inserimento ed

DISEGNO DI LEGGE A.S. N. 905
(Governo)

Articolo 13

*(Cancellazione dei dati e distruzione
dei campioni biologici)*

1. A seguito di assoluzione con sentenza definitiva perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso è disposta anche d'ufficio la cancellazione dei profili del DNA acquisiti ai sensi dell'articolo 9 e la distruzione dei relativi campioni biologici.

2. A seguito di identificazione di cadavere o resti cadaverici, nonché del ritrovamento di persona scomparsa, è disposta anche d'ufficio la cancellazione dei profili del DNA acquisiti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e la distruzione dei relativi campioni biologici.

3. Quando le operazioni di prelievo sono state compiute in violazione delle disposizioni previste dall'articolo 9, si procede anche d'ufficio alla cancellazione del profilo del DNA e alla distruzione del relativo campione biologico.

4. In ogni altro caso, il profilo del DNA resta inserito nella banca dati nazionale del DNA per i tempi stabiliti nel regolamento d'attuazione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, e comunque non oltre quaranta anni dall'ultima circostanza che ne ha determinato l'inserimento ed

DISEGNO DI LEGGE A.S. N. 586
(Li Gotti e altri)

il campione biologico viene conservato per i tempi stabiliti nel regolamento di attuazione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, e comunque non oltre venti anni dall'ultima circostanza che ne ha determinato il prelievo.

DISEGNO DI LEGGE A.S. N. 905
(Governo)

il campione biologico viene conservato per i tempi stabiliti nel regolamento di attuazione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, e comunque non oltre venti anni dall'ultima circostanza che ne ha determinato il prelievo.

L'**articolo 13** stabilisce la durata della conservazione dei dati.

La cancellazione dei profili del DNA e la distruzione dei relativi campioni biologici è disposta, anche d'ufficio, **a seguito di assoluzione con sentenza definitiva**

- **perché il fatto non sussiste o**
- **perché l'imputato non lo ha commesso.**

Per quanto riguarda invece i profili di DNA di persone scomparse o loro consanguinei, di cadaveri o resti cadaverici non identificati, la cancellazione dei profili del DNA e la distruzione dei relativi campioni biologici è disposta, anche d'ufficio, **a seguito di**

- **identificazione del cadavere o dei resti cadaverici,**
- **ritrovamento della persona scomparsa.**

Ad ogni modo, la cancellazione del profilo del DNA e la distruzione del relativo campione biologico, **quando le operazioni di prelievo sono state compiute in violazione delle disposizioni previste dall'art. 9.**

In ogni altro caso:

- il **profilo del DNA** resta inserito nella banca dati per i tempi stabiliti nel regolamento d'attuazione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, e comunque non oltre **40 anni** dall'ultima circostanza che ne ha determinato l'inserimento;

- il **campione biologico** viene conservato per i tempi stabiliti nel regolamento di attuazione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, e comunque non oltre **20 anni** dall'ultima circostanza che ne ha determinato il prelievo.

La relazione illustrativa afferma che il funzionamento della banca dati del DNA è legato al fenomeno della recidiva: le possibilità che il profilo del DNA di un soggetto arrestato per i reati previsti dal disegno di legge in esame sia riconosciuto corrispondente alle tracce di un altro reato aumentano in

proporzione alla ampiezza del lasso temporale in cui tale raffronto è possibile. Secondo la relazione, al di sotto di un limite minimo la banca dati nazionale del DNA potrebbe risultare inutile (tenendo conto di un primo periodo in cui il soggetto resta detenuto); allo stesso tempo, occorre comunque fissare un limite massimo di conservazione, per evitare una indefinita sottoposizione a controllo anche a distanze di tempo considerevoli. E' stato proposto, quindi, un termine massimo di quarant'anni che rappresenterebbe un lasso di tempo congruo per superare, secondo un dato di esperienza, il periodo plausibile di recidiva, entro il quale dovrà essere stabilito il tempo di conservazione nell'ambito dei regolamenti previsti dall'art. 16 del disegno di legge in esame.

E' poi prevista una durata massima pari a vent'anni per la conservazione dei campioni biologici. Secondo la relazione, la conservazione di questi ultimi per un periodo superiore a quello richiesto per la tipizzazione dei profili si rende assolutamente necessaria per consentire di mantenere la banca dati perfettamente funzionante. Le continue evoluzioni nelle tecniche di tipizzazione e confronto renderebbero, nell'arco di pochi anni, già obsoleta la tecnologia precedentemente impiegata. Sarebbe pertanto indispensabile conservare i campioni per almeno venti anni, onde consentirne nuove analisi ogni qual volta si rendesse disponibile una innovazione in tal senso, permettendo così di ottenere sempre un dato confrontabile con gli altri conservati nella medesima banca dati.

In merito al termine quarantennale, il Garante per la protezione dei dati personali aveva osservato che "si tratta di un termine indubbiamente molto ampio e di dubbia conformità rispetto al principio di proporzionalità secondo cui i dati personali in materia andrebbero conservati solo per il tempo necessario a raggiungere la finalità perseguita ... Si ravvisa la necessità di un'ulteriore riflessione al riguardo, al fine di valutare la congruità del termine rispetto alle finalità perseguite e l'eventuale individuazione di periodi differenziati di conservazione dei dati, in ragione del fatto che ha determinato l'acquisizione del profilo del Dna, della gravità del reato, della pericolosità del soggetto o di altri elementi. A tale riguardo, si rammenta che il Consiglio d'Europa richiede che i risultati di analisi e le informazioni derivate possano essere conservati solo se la persona interessata è stata condannata per gravi reati contro la vita, l'incolumità fisica e la sicurezza delle persone. Risulta comunque necessario chiarire il significato e le conseguenze pratiche dell'espressione "dall'ultima circostanza che ne ha determinato l'inserimento", cui si ricorre per individuare il "dies a quo", atteso che non va consentito inserire più volte nella banca dati un medesimo profilo e che il criterio in esame potrebbe continuamente prolungare il periodo di conservazione dei dati".

Articolo 14
(*Sanzioni*)

DISEGNO DI LEGGE A.S. N. 586
(Li Gotti e altri)

Articolo 14
(*Sanzioni*)

DISEGNO DI LEGGE A.S. N. 905
(Governo)

Articolo 14
(*Sanzioni*)

1. Il pubblico ufficiale che comunica o fa uso di dati ed informazioni in violazione delle disposizioni di cui al capo II, o al di fuori dei fini previsti dallo stesso capo II, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni.

2. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a sei mesi.

1. Il pubblico ufficiale che comunica o fa uso di dati ed informazioni in violazione delle disposizioni di cui al capo II, o al di fuori dei fini previsti dallo stesso capo II, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni.

2. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a sei mesi.

Ai sensi dell'**articolo 14**, il pubblico ufficiale che comunica o fa uso di dati ed informazioni in violazione delle disposizioni di cui al Capo II della presente legge, o al di fuori dei fini previsti dallo stesso Capo II, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da 1 a 3 anni.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a sei mesi.

Le sanzioni in questione sono identiche a quelle previste nei confronti del pubblico ufficiale che comunica o fa uso di dati ed informazioni in violazione delle disposizioni della legge 1 aprile 1981, n. 121, recante "*Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza*", ai sensi dell'art. 12 della stessa legge.

Articolo 15
(Istituzioni di garanzia)

DISEGNO DI LEGGE A.S. N. 586
(Li Gotti e altri)

Articolo 15
(Istituzioni di garanzia)

DISEGNO DI LEGGE A.S. N. 905
(Governo)

Articolo 15
(Istituzioni di garanzia)

1. Il controllo sulla banca dati nazionale del DNA è esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti vigenti.

2. Il Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita (CNBBSV) garantisce l'osservanza dei criteri e delle norme tecniche per il funzionamento del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, ed esegue, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, verifiche presso il medesimo laboratorio centrale e i laboratori che lo alimentano, formulando suggerimenti circa i compiti svolti, le procedure adottate, i criteri di sicurezza e le garanzie previste, nonché ogni altro aspetto ritenuto utile per il miglioramento del servizio.

3. Il Garante per la protezione dei dati personali e il CNBBSV provvedono all'espletamento dei compiti di cui ai commi 1 e 2 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già in dotazione agli stessi.

1. Il controllo sulla banca dati nazionale del DNA è esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti vigenti.

2. Il Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita (CNBBSV) garantisce l'osservanza dei criteri e delle norme tecniche per il funzionamento del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, ed esegue, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, verifiche presso il medesimo laboratorio centrale e i laboratori che lo alimentano, formulando suggerimenti circa i compiti svolti, le procedure adottate, i criteri di sicurezza e le garanzie previste, nonché ogni altro aspetto ritenuto utile per il miglioramento del servizio.

3. Il Garante per la protezione dei dati personali e il CNBBSV provvedono all'espletamento dei compiti di cui ai commi 1 e 2 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già in dotazione agli stessi.

L'articolo 15 conferisce il controllo sulla banca dati al Garante per la protezione dei dati personali, che lo esercita nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti.

Si ricorda che i poteri del Garante sono disciplinati in via generale dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e, in particolare, dagli artt. 153 e ss..

Per quanto concerne invece il **laboratorio centrale**, è il **Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita (CNBBSV)** che deve

- garantire l'osservanza dei criteri e delle norme tecniche per il funzionamento del laboratorio centrale,

- eseguire, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, verifiche presso il medesimo laboratorio centrale ed i laboratori che lo alimentano, formulando suggerimenti circa i compiti svolti, le procedure adottate, i criteri di sicurezza e le garanzie previste, nonché ogni altro aspetto ritenuto utile per il miglioramento del servizio.

Si ricorda che il suddetto Comitato, in origine denominato "Comitato Scientifico per i rischi derivanti dall'impiego di agenti biologici", è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 1992 dall'art. 40 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 di attuazione delle Direttive europee 90/220/CEE sull'emissione deliberata nell'ambiente di microrganismi geneticamente modificati e 90/219/CEE sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati. Esso svolge le seguenti funzioni:

a) valuta i rischi derivanti dall'impiego di agenti biologici, ed a tal fine individua i fattori e le condizioni di rischio per la loro classificazione;

b) elabora criteri per la definizione di norme di sicurezza relative agli ambiti applicativi delle biotecnologie, della biosicurezza e delle scienze della vita;

c) collabora all'elaborazione delle norme di recepimento delle direttive europee che in qualsiasi modo comportino implicazioni relative alle biotecnologie, alla biosicurezza e alle scienze della vita;

d) quale supporto diretto del Presidente del Consiglio dei ministri: (1) assicura, considerate le rispettive e specifiche competenze, il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione dei programmi, delle iniziative e delle attività dei ministeri, degli enti e degli organismi, pubblici e privati, operanti nel settore delle biotecnologie, della biosicurezza e delle scienze della vita; (2) favorisce la conoscibilità delle iniziative e delle attività svolte nel settore onde consentire forme di intervento unitarie ed omogenee in campo nazionale; (3) collabora alla definizione della posizione italiana in campo comunitario ed in campo internazionale, negli organismi in cui si dibattono problemi di biosicurezza, biotecnologie e scienze della vita;

e) promuove ed organizza, nei limiti di spesa assegnati in bilancio, convegni e seminari per la diffusione, la conoscenza e l'informazione sulle biotecnologie, sulla biosicurezza e sulle scienze della vita;

f) prevede e valida la raccolta di dati sulle biotecnologie da inserire nella banca dati dell'Osservatorio Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita, di cui all'articolo 6;

g) stipula convenzioni con enti pubblici o privati;

h) presenta annualmente al Presidente del Consiglio dei ministri un rapporto sullo stato delle biotecnologie, della biosicurezza e delle scienze della vita in Italia.

Il Garante per la protezione dei dati personali ed il Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie devono provvedere all'espletamento loro assegnati dal disegno di legge in esame nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già in dotazione agli stessi.

Articolo 16
(Regolamenti di attuazione)

DISEGNO DI LEGGE A.S. N. 586
(Li Gotti e altri)

Articolo 16
(Regolamenti di attuazione)

DISEGNO DI LEGGE A.S. N. 905
(Governo)

Articolo 16
(Regolamenti di attuazione)

1. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e il Presidente del CNBBSV, sono disciplinati, in conformità ai principi e ai criteri direttivi della presente legge:

a) il funzionamento e l'organizzazione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, le modalità di trattamento e di accesso per via informatica e telematica ai dati in essi raccolti, nonché le modalità di comunicazione dei dati e delle informazioni richiesti;

b) le tecniche e le modalità di analisi e conservazione dei campioni biologici, nonché, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 4, i tempi di conservazione dei campioni biologici e dei profili;

c) le attribuzioni del responsabile della banca dati nazionale del DNA e del responsabile del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, nonché le competenze tecnico-professionali del personale ad essa addetto;

1. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e il Presidente del CNBBSV, sono disciplinati, in conformità ai principi e ai criteri direttivi della presente legge:

a) il funzionamento e l'organizzazione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, le modalità di trattamento e di accesso per via informatica e telematica ai dati in essi raccolti, nonché le modalità di comunicazione dei dati e delle informazioni richieste;

b) le tecniche e le modalità di analisi e conservazione dei campioni biologici, nonché, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 4, i tempi di conservazione dei campioni biologici e dei profili;

c) le attribuzioni del responsabile della banca dati nazionale del DNA e del responsabile del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, nonché le competenze tecnico-professionali del personale ad essa addetto;

DISEGNO DI LEGGE A.S. N. 586
(Li Gotti e altri)

DISEGNO DI LEGGE A.S. N. 905
(Governo)

d) le modalità e i termini di esercizio dei poteri conferiti dall'articolo 15 al CNBBSV;

e) le modalità di cancellazione dei profili del DNA e di distruzione dei relativi campioni biologici nei casi previsti dall'articolo 13;

f) i criteri e le procedure da seguire per la cancellazione dei profili del DNA e la distruzione dei relativi campioni biologici, anche a seguito di riscontro positivo tra i profili del DNA oggetto di verifica, al fine di evitare la conservazione, nella banca dati e nel laboratorio centrale, di più profili del DNA e più campioni biologici relativi al medesimo soggetto.

d) le modalità e i termini di esercizio dei poteri conferiti dall'articolo 15 al CNBBSV;

e) le modalità di cancellazione dei profili del DNA e di distruzione dei relativi campioni biologici nei casi previsti dall'articolo 13;

f) i criteri e le procedure da seguire per la cancellazione dei profili del DNA e la distruzione dei relativi campioni biologici, anche a seguito di riscontro positivo tra i profili del DNA oggetto di verifica, al fine di evitare la conservazione, nella banca dati e nel laboratorio centrale, di più profili del DNA e più campioni biologici relativi al medesimo soggetto.

Ai sensi dell'**articolo 16**, con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400²⁰, su proposta del Ministro della giustizia e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e il Presidente del Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie, sono disciplinati, in conformità ai principi e ai criteri direttivi di cui al disegno di legge in esame:

a) il funzionamento e la organizzazione della banca dati e del laboratorio centrale, le modalità di trattamento e di accesso per via informatica e telematica ai dati in essi raccolti, nonché le modalità di comunicazione dei dati e delle informazioni richieste;

b) le tecniche e le modalità di analisi e conservazione dei campioni biologici, nonché, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 13, comma 4, i tempi di conservazione dei campioni biologici e dei profili;

c) le attribuzioni del responsabile della banca dati e del responsabile del laboratorio centrale, nonché le competenze tecnico-professionali del personale ad essa addetto;

²⁰ "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri".

d) le modalità ed i termini di esercizio dei poteri conferiti dall'art. 15 del disegno di legge in esame al Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie;

e) le modalità di cancellazione dei profili del DNA e di distruzione dei relativi campioni biologici nei casi previsti dall'art. 13;

f) i criteri e le procedure da seguire per la cancellazione dei profili del DNA e la distruzione dei relativi campioni biologici, anche a seguito di riscontro positivo tra i profili del DNA oggetto di verifica, al fine di evitare la conservazione, nella banca dati e nel laboratorio centrale, di più profili del DNA e più campioni biologici relativi al medesimo soggetto.

L'A.S. 905 fa riferimento al Ministro delle politiche agricole e forestali e non al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Articolo 17
(Norme transitorie)

DISEGNO DI LEGGE A.S. N. 586
(Li Gotti e altri)

Articolo 17
(Norme transitorie)

1. I profili del DNA ricavati da reperti acquisiti nel corso di procedimenti penali anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, previo nullaosta dell'autorità giudiziaria, sono trasferiti dalle Forze di polizia alla banca dati nazionale entro un anno dalla data della sua entrata in funzione.

2. Il prelievo di campione biologico nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 9, già detenuti o internati alla data di entrata in vigore della presente legge, è effettuato a cura della polizia penitenziaria entro il termine di un anno.

3. Fino all'istituzione ed al funzionamento del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, e comunque entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria può stipulare, nei limiti delle risorse assegnate dall'articolo 25, convenzioni non rinnovabili, e di durata tale da non superare il termine di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con i seguenti soggetti:

a) istituzioni di elevata specializzazione, per l'esecuzione, anche presso laboratori esterni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 11, delle attività di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a);

b) le singole Forze di polizia, per lo svolgimento di specifici programmi

DISEGNO DI LEGGE A.S. N. 905
(Governo)

Articolo 17
(Norme transitorie)

1. I profili del DNA ricavati da reperti acquisiti nel corso di procedimenti penali anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, previo nullaosta dell'autorità giudiziaria, sono trasferiti dalle Forze di polizia alla banca dati nazionale entro un anno dalla data della sua entrata in funzione.

2. Il prelievo di campione biologico nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 9, già detenuti o internati alla data di entrata in vigore della presente legge, è effettuato a cura della polizia penitenziaria entro il termine di un anno.

3. Fino all'istituzione e al funzionamento del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, e comunque entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria può stipulare, nei limiti delle risorse assegnate dall'articolo 25, convenzioni non rinnovabili, e di durata tale da non superare il termine di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con i seguenti soggetti:

a) istituzioni di elevata specializzazione, per l'esecuzione, anche presso laboratori esterni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 11, delle attività di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a);

b) le singole Forze di polizia, per lo svolgimento di specifici programmi di

di formazione ed addestramento.

formazione ed addestramento.

L'**articolo 17** reca disposizioni transitorie, finalizzate ad evitare di disperdere i profili di DNA acquisiti nel corso di procedimenti penali prima dell'entrata in vigore del disegno di legge in esame.

I profili del DNA ricavati da reperti acquisiti nel corso di procedimenti penali anteriormente alla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, previo nulla-osta dell'autorità giudiziaria, sono trasferiti dalle Forze di polizia alla banca dati nazionale entro un anno dalla sua entrata in funzione.

Il prelievo di campione biologico nei confronti dei soggetti di cui all'art. 9, già detenuti o internati al momento della data di entrata in vigore della presente legge, è effettuato a cura della polizia penitenziaria entro il termine di un anno.

Fino all'istituzione ed al funzionamento del laboratorio centrale, e comunque entro 1 anno dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria può stipulare, nei limiti delle risorse assegnate nel successivo art. 25, convenzioni non rinnovabili, e di una durata tale da non superare il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con:

a) istituzioni di elevata specializzazione, per l'esecuzione, anche presso laboratori esterni che rispondano ai requisiti di cui all'art. 11, delle attività di cui all'art. 8, comma 1, lettera a);

b) le singole Forze di polizia, per lo svolgimento di specifici programmi di formazione ed addestramento.

Articolo 18

(Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria)

DISEGNO DI LEGGE A.S. N. 586
(Li Gotti e altri)

DISEGNO DI LEGGE A.S. N. 905
(Governo)

Articolo 18

*(Istituzione dei ruoli tecnici
del Corpo di polizia penitenziaria)*

Articolo 18

*(Istituzione dei ruoli tecnici
del Corpo di polizia penitenziaria)*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per provvedere alla integrazione dell'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria mediante l'istituzione di ruoli tecnici nei quali inquadrare il personale da impiegare nelle attività del laboratorio centrale di cui all'articolo 5, comma 2. I decreti legislativi previsti dal presente comma sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo del presente comma o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per provvedere alla integrazione dell'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria mediante l'istituzione di ruoli tecnici nei quali inquadrare il personale da impiegare nelle attività del laboratorio centrale di cui all'articolo 5, comma 2. I decreti legislativi previsti dal presente comma sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo del presente comma o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti

DISEGNO DI LEGGE A.S. N. 586
(Li Gotti e altri)

seguenti principi e criteri direttivi:

a) suddivisione del personale che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica anche di carattere esecutivo, attinente ai servizi di polizia penitenziaria, in ruoli da determinare in relazione alle funzioni attribuite e ai contenuti di professionalità richiesti; determinazione delle qualifiche e delle corrispondenti funzioni;

b) suddivisione del personale che esplica mansioni di carattere professionale, per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi, in ruoli da determinare in relazione alle funzioni attribuite e ai contenuti di professionalità richiesti; determinazione delle qualifiche e delle corrispondenti funzioni;

c) previsione che l'accesso alle qualifiche iniziali di ciascun ruolo e il relativo avanzamento in carriera avvenga mediante le medesime procedure previste per i corrispondenti ruoli tecnici o similari della Polizia di Stato;

d) disciplina dello stato giuridico del personale, e in particolare del comando presso altre amministrazioni, dell'aspettativa, del collocamento a disposizione, delle incompatibilità, dei rapporti informativi e dei congedi, secondo criteri che tengano conto delle specifiche esigenze dei servizi di polizia e della necessità che la suddetta disciplina non preveda trattamenti di stato inferiori rispetto a quelli degli altri dipendenti civili dello Stato;

e) attribuzione, ove occorra e limitatamente alle funzioni esercitate, delle qualità di agente e ufficiale di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza al personale che svolge attività tecnico-scientifica e che esplica

DISEGNO DI LEGGE A.S. N. 905
(Governo)

principi e criteri direttivi:

a) suddivisione del personale che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica anche di carattere esecutivo, attinente ai servizi di polizia penitenziaria, in ruoli da determinare in relazione alle funzioni attribuite e ai contenuti di professionalità richiesti; determinazione delle qualifiche e delle corrispondenti funzioni;

b) suddivisione del personale che esplica mansioni di carattere professionale, per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi, in ruoli da determinare in relazione alle funzioni attribuite e ai contenuti di professionalità richiesti; determinazione delle qualifiche e delle corrispondenti funzioni;

c) previsione che l'accesso alle qualifiche iniziali di ciascun ruolo e il relativo avanzamento in carriera avvenga mediante le medesime procedure previste per i corrispondenti ruoli tecnici o similari della Polizia di Stato;

d) disciplina dello stato giuridico del personale, e in particolare del comando presso altre amministrazioni, dell'aspettativa, del collocamento a disposizione, delle incompatibilità, dei rapporti informativi e dei congedi, secondo criteri che tengano conto delle specifiche esigenze dei servizi di polizia e della necessità che la suddetta disciplina non preveda trattamenti di stato inferiori rispetto a quelli degli altri dipendenti civili dello Stato;

e) attribuzione, ove occorra e limitatamente alle funzioni esercitate, delle qualità di agente e ufficiale di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza al personale che svolge attività tecnico-scientifica e che esplica mansioni di

DISEGNO DI LEGGE A.S. N. 586
(Li Gotti e altri)

DISEGNO DI LEGGE A.S. N. 905
(Governo)

mansioni di carattere professionale in relazione al ruolo di appartenenza.

carattere professionale in relazione al ruolo di appartenenza.

L'**articolo 18** delega il Governo ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, uno o più decreti legislativi per provvedere alla integrazione dell'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria mediante l'istituzione di ruoli tecnici nei quali inquadrare il personale da impiegare nelle attività del laboratorio centrale.

I decreti legislativi suddetti saranno adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Essi saranno successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario che dovranno essere resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri.

Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine annuale o successivamente, la scadenza del termine è prorogata di sessanta giorni.

Nell'esercizio della delega, il Governo si dovrà attenere ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) suddivisione del personale che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica anche di carattere esecutivo, attinente ai servizi di polizia penitenziaria, in ruoli da determinare in relazione alle funzioni attribuite ed ai contenuti di professionalità richiesti; determinazione delle qualifiche e delle corrispondenti funzioni;

b) suddivisione del personale che esplica mansioni di carattere professionale, per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi, in ruoli da determinare in relazione alle funzioni attribuite ed ai contenuti di professionalità richiesti; determinazione delle qualifiche e delle corrispondenti funzioni;

c) previsione che l'accesso alle qualifiche iniziali di ciascun ruolo e il relativo avanzamento in carriera avvenga mediante le medesime procedure previste per i corrispondenti ruoli tecnici o similari della Polizia di Stato;

d) disciplina dello stato giuridico del personale, ed in particolare del comando presso altre amministrazioni, l'aspettativa, il collocamento a disposizione, le incompatibilità, i rapporti informativi e i congedi, secondo criteri che tengano conto delle specifiche esigenze dei servizi di polizia e della necessità che la suddetta disciplina non preveda trattamenti di stato inferiori rispetto a quelli degli altri dipendenti civili dello Stato;

e) attribuzione, ove occorra e limitatamente alle funzioni esercitate, delle qualità di agente e ufficiale di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza al personale che svolge attività tecnico-scientifica e che esplica mansioni di carattere professionale in relazione al ruolo di appartenenza.

L'A.S. 905 fa riferimento al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e non al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Articolo 19

(Scambio informativo dei dati del DNA e di dati personali)

DISEGNO DI LEGGE A.S. N. 586
(Li Gotti e altri)

DISEGNO DI LEGGE A.S. N. 905
(Governo)

Articolo 19

*(Scambio informativo dei dati del DNA
e di dati personali)*

Articolo 19

*(Scambio informativo dei dati del DNA
e di dati personali)*

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 2 a 7 del Trattato, concernenti lo scambio informativo dei profili del DNA, e quelle concernenti lo scambio informativo dei dati dattiloscopici, di quelli contenuti nei registri di immatricolazione dei veicoli, nonché di quelli relativi alle manifestazioni sportive, di cui agli articoli 8, 9, 12 e 15 del Trattato, sono applicate conformemente al codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 2 a 7 del Trattato, concernenti lo scambio informativo dei profili del DNA, e quelle concernenti lo scambio informativo dei dati dattiloscopici, di quelli contenuti nei registri di immatricolazione dei veicoli, nonché di quelli relativi alle manifestazioni sportive, di cui agli articoli 8, 9, 12 e 15 del Trattato, sono applicate conformemente al codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

L'**articolo 19** - che apre il Capo III, dedicato allo scambio di informazioni e ad altre forme di cooperazione - è finalizzato a garantire che gli obblighi previsti dal Trattato di Prüm in materia di **scambio di informazioni** siano adempiuti nel pieno rispetto della legislazione nazionale in materia di protezione dei dati personali.

Ed infatti l'articolo in esame afferma che disposizioni di cui agli artt. da 2 a 7 del Trattato di Prüm, concernenti lo scambio informativo dei profili del D.N.A, e quelle concernenti lo scambio informativo dei dati dattiloscopici, di quelli contenuti nei registri di immatricolazione dei veicoli, nonché di quelli relativi alle manifestazioni sportive, di cui agli artt. 8, 9, 12 e 15 del Trattato, devono essere applicate conformemente al Codice della privacy, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Si ricorda che l'art. 34 del Trattato stabilisce che per quanto riguarda il trattamento dei dati personali trasmessi nell'ambito del Trattato stesso, ogni

Parte, indipendentemente dal fatto che i dati siano trattati in maniera automatizzata o meno:

- garantisce nel suo diritto nazionale un livello di protezione di dati corrispondente almeno a quanto previsto dalla Convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981, n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati di carattere personale, e dal protocollo addizionale dell'8 novembre 2001;

- tiene conto delle della raccomandazione R(87)15 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri relativa all'uso dei dati personali nel settore di polizia.

Ai sensi dell'art. 34, paragrafo 2, del Trattato, la trasmissione di dati personali prevista dal Trattato stesso potrà iniziare solo dopo che le Parti contraenti abbiano trasposto nei propri ordinamenti le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capitolo 7 del Trattato stesso

Considerato che la disposizione in esame circoscrive l'applicabilità del codice in materia di protezione dei dati di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 alla sola fase di "scambio" dei dati, si potrebbe valutare l'opportunità di chiarire se e come il medesimo codice si applica a tutte le altre fasi di trattamento dei dati in questione.

Articolo 20

(Utilizzo di guardie armate a bordo degli aeromobili)

DISEGNO DI LEGGE A.S. N. 586
(Li Gotti e altri)

Articolo 20

*(Utilizzo di guardie armate a bordo
degli aeromobili)*

DISEGNO DI LEGGE A.S. N. 905
(Governo)

Articolo 20

*(Utilizzo di guardie armate a bordo
degli aeromobili)*

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 17 del Trattato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le competenti Autorità nazionali propongono alle competenti Autorità delle Parti contraenti e degli altri Stati che hanno aderito al Trattato la stipula di un accordo separato, ai sensi del medesimo articolo 17, paragrafo 5, anche al fine di integrare le informazioni di cui all'allegato 1 dello stesso Trattato.

2. L'autorizzazione generale di porto d'armi d'ordinanza e di munizioni, di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del Trattato, consente il trasporto sul territorio nazionale delle relative armi dall'uscita dall'aeromobile fino al luogo di deposito nelle zone di sicurezza, di cui al medesimo articolo 18, paragrafo 2.

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 17 del Trattato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le competenti Autorità nazionali propongono alle competenti Autorità delle Parti contraenti e degli altri Stati che hanno aderito al Trattato la stipula di un accordo separato, ai sensi del citato articolo 17, paragrafo 5, anche al fine di integrare le informazioni di cui all'allegato 1 dello stesso Trattato.

2. L'autorizzazione generale di porto d'armi d'ordinanza e di munizioni, di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del Trattato, consente il trasporto sul territorio nazionale delle relative armi dall'uscita dall'aeromobile fino al luogo di deposito nelle zone di sicurezza, di cui al medesimo articolo 18, paragrafo 2.

L'**articolo 20** riguarda invece le disposizioni del Tratto che disciplinano i c.d. *sky marshals*, ossia le scorte armate imbarcate sui voli con funzione di prevenzione degli atti terroristici e, più in generale, di prevenzione di quelle condotte che possono mettere in pericolo la sicurezza del volo.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 17 del Trattato, ogni Stato può decidere in modo autonomo, in funzione della propria politica nazionale di sicurezza aerea, se prevedere o meno la presenza, sui velivoli registrati nello Stato in questione, di scorte armate, ossia di funzionari di polizia o agenti di pubblica autorità formati

allo scopo e incaricati del mantenimento della sicurezza a bordo dei velivoli. Tale presenza deve avvenire in conformità

- alla Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944 relativa all'aviazione civile internazionale;

- agli annessi a tale Convenzione (e, in particolare, all'annesso 17);

- agli altri documenti relativi alla sua applicazione.

Si dovrà inoltre tenere conto dei poteri del comandante del velivolo, secondo quanto regolato dalla Convenzione di Tokyo del 14 settembre 1963, relativa ai reati e altri atti che sopraggiungono a bordo dei velivoli.

Una volta deciso l'imbarco della scorta armata su un particolare volo, l'ufficio nazionale di coordinamento competente dello Stato interessato ne darà notifica scritta, almeno 3 giorni prima del volo in questione e secondo il modello di cui all'annesso 1 al Trattato, all'omologa struttura dello Stato di destinazione del velivolo. Nei casi di imminente pericolo non sarà necessario che la notifica preceda il decollo, purchè essa avvenga prima dell'atterraggio dell'aeromobile.

Il paragrafo 5 dell'art. 17 del Trattato prevede che le Parti contraenti possano, mediante accordo separato, modificare l'annesso 1 (il quale, come si è detto, contiene le informazioni che devono essere inserite nella notifica scritta).

Nell'Allegato alla dichiarazione del 4 luglio 2006 con la quale la Repubblica italiana ha dichiarato di voler aderire al Trattato, è stato fatto presente che la notifica scritta deve comprendere, oltre alle informazioni elencate nell'allegato 1 al Trattato, anche il numero di contenitori in cui sono custodite le armi al momento dell'uscita dell'aeromobile.

Con riferimento alla questione delle scorte armate a bordo, si ricorda che il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2008 che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 reca menzione degli agenti responsabili della sicurezza in volo (c.d. *flight security officers*).

Il **comma 1** dell'articolo in esame prevede che, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, le competenti Autorità nazionali propongono alle competenti Autorità delle altre Parti contraenti e degli altri Stati che hanno aderito al Trattato la stipula di un accordo separato, ai sensi del suddetto art. 17, paragrafo 5, anche al fine di integrare le informazioni di cui all'allegato 1 dello stesso Trattato.

Considerato che, ai sensi del suddetto art. 17, paragrafo 5, del Trattato l'oggetto degli accordi separati ivi previsti è limitato alle modifiche all'annesso 1, non è chiaro a quali altri contenuti faccia riferimento l'articolo del disegno di legge in esame, nel momento in cui afferma che l'accordo separato sia finalizzato "anche" ad integrare le informazioni di cui all'allegato 1.

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 18 del Trattato, le Parti contraenti devono rilasciare alle scorte armate assegnate a bordo dei velivoli delle altre Parti

contraenti, su richiesta di queste ultime, un'autorizzazione generale di porto d'armi di servizio, di munizioni e di oggetti di equipaggiamento. Il suddetto porto d'armi e di munizioni è sottoposto alle seguenti condizioni: 1) lo sbarco dal velivolo in un aeroporto con delle armi e delle munizioni o il permanere in zone di sicurezza non accessibili al pubblico di un aeroporto di un'altra Parte contraente è autorizzato solo alla presenza di un rappresentante dell'autorità nazionale del Paese di destinazione; 2) immediatamente dopo lo sbarco dal velivolo, le armi di servizio e le munizioni sono depositate sotto scorta in un luogo da determinarsi dall'autorità nazionale competente, del luogo in cui queste saranno tenute in custodia.

L'Allegato alla dichiarazione fa presente che al momento dell'uscita dall'aeromobile le armi (senza colpo in canna e con il caricatore sfilato) e le munizioni devono essere inserite in contenitori costituiti da plichi di plastica trasparente muniti di sigillo di sicurezza (auto distruggente in caso di apertura o manomissione). I plichi - uno per ciascuna arma - devono essere inseriti in valigette o altri contenitori muniti di serratura di sicurezza con chiave o combinazione.

Il **comma 2** dell'articolo in esame, in attuazione della disposizione suddetta prevede che l'autorizzazione generale di porto d'armi d'ordinanza e di munizioni, di cui all'art. 18, paragrafo 1, del Trattato, consente il trasporto sul territorio nazionale delle relative armi dall'uscita dall'aeromobile fino al luogo di deposito nelle zone di sicurezza, di cui al medesimo art. 18, paragrafo 2.

Articolo 21

(Status e poteri dei componenti di operazioni comuni)

DISEGNO DI LEGGE A.S. N. 586
(Li Gotti e altri)

Articolo 21

*(Status e poteri dei componenti
di operazioni comuni)*

DISEGNO DI LEGGE A.S. N. 905
(Governo)

Articolo 21

*(Status e poteri dei componenti
di operazioni comuni)*

1. Al fini dell'attuazione dell'articolo 24 del Trattato, gli appartenenti agli organi di polizia degli altri Stati contraenti che partecipano sul territorio nazionale ad operazioni comuni, distaccati dalle autorità rispettivamente competenti, possono svolgere le funzioni previste dall'atto costitutivo delle unità miste, sottoscritto dall'Autorità di pubblica sicurezza individuata ai sensi dell'articolo 3, nei limiti consentiti dalle disposizioni di legge o di regolamento in vigore nel territorio dello Stato. Agli stessi soggetti, nei medesimi limiti, sono attribuite le funzioni di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria.

2. Salvo che sia diversamente stabilito dall'atto costitutivo, il porto nel territorio dello Stato delle armi e delle attrezzature di cui all'articolo 28 del Trattato è autorizzato ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, e successive modificazioni.

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 24 del Trattato, gli appartenenti agli organi di polizia degli altri Stati contraenti che partecipano sul territorio nazionale ad operazioni comuni, distaccati dalle autorità rispettivamente competenti, possono svolgere le funzioni previste dall'atto costitutivo delle unità miste, sottoscritto dall'Autorità di pubblica sicurezza individuata ai sensi dell'articolo 3, nei limiti consentiti dalle disposizioni di legge o di regolamento in vigore nel territorio dello Stato. Agli stessi soggetti, nei medesimi limiti, sono attribuite le funzioni di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria.

2. Salvo che sia diversamente stabilito dall'atto costitutivo, il porto nel territorio dello Stato delle armi e delle attrezzature di cui all'articolo 28 del Trattato è autorizzato ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, e successive modificazioni.

L'**articolo 21** dà attuazione all'art. 24 del Trattato, il quale prevede che le Parti contraenti possano istituire, al fine del mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica e per prevenire i reati, **pattuglie comuni** o altre, non meglio specificate, **forme di intervento comuni**, nell'ambito delle quali funzionari o altri agenti di autorità pubblica, partecipano ad interventi sul territorio di un'altra Parte.

Si ricorda che il diritto dell'Unione europea già conosce le squadre investigative comuni. La relativa disciplina è stata introdotta con l'art. 13 della Convenzione di Bruxelles stabilita dal Consiglio e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 197 del 12 luglio 2000, firmata a Bruxelles il 29 maggio 2000, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale, entrata in vigore sul piano internazionale il 23 agosto 2005, e con la successiva decisione quadro n. 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, il cui termine di attuazione da parte degli Stati membri è scaduto il 31 dicembre 2002. Con la raccomandazione del Consiglio dell'8 maggio 2003 è stato adottato anche il modello formale di accordo per la costituzione della squadra di indagine comune, che integra e completa le disposizioni contenute sia nell'art. 13 della Convenzione, sia nella decisione quadro del Consiglio. Nella scorsa legislatura, il disegno di legge di trasposizione delle squadre investigative comuni all'interno dell'ordinamento nazionale è stato approvato dal Senato in prima lettura (A.S. 1271) ma non è giunto a definitiva approvazione. Il disegno di legge in questione è stato ripresentato nella presente legislatura (A.A.S.S. 804 e 841).

La particolarità delle pattuglie comuni di cui all'art. 21 in esame è data dalla loro finalità che non è quella di investigare su un reato già commesso, bensì quella di mantenere l'ordine e la sicurezza pubblica e prevenire la commissione di reati.

Il **comma 1** dell'articolo in esame stabilisce dunque che gli appartenenti agli organi di polizia degli altri Stati contraenti che partecipano sul territorio italiano ad operazioni comuni possono svolgere le funzioni previste dall'atto costitutivo delle unità miste, sottoscritto dalla competente autorità di pubblica sicurezza, nei limiti consentiti dalle disposizioni di legge o di regolamento in vigore nel nostro Paese.

Agli stessi soggetti, nei medesimi limiti, sono attribuite le funzioni di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria.

Il **comma 2** dell'articolo in esame dà invece attuazione all'art. 28 del Trattato, il quale prevede che i funzionari di una Parte contraente che si trovino, nell'ambito di un intervento comune, sul territorio di un'altra Parte contraente possono portarvi la loro uniforme di servizio nazionale. Essi inoltre possono portare armi di servizio, munizioni e equipaggiamento ammessi secondo il diritto nazionale dello Stato di invio. Ogni parte contraente può interdire il porto di alcune armi di servizio, munizioni e equipaggiamenti di questi funzionari.

L'Allegato alla dichiarazione afferma che le armi di ordinanza, le munizioni ed i mezzi di intervento autorizzati sono i seguenti:

- armi da fuoco e munizioni autorizzate;
- armi o strumenti di difesa autorizzati, secondo le disposizioni normative applicabili agli agenti che partecipano all'intervento comune.

Secondo l'art. 21, comma 2, in esame, salvo che sia diversamente stabilito dall'atto costitutivo, il porto nel territorio dello Stato delle armi e delle

attrezzature di cui all'art. 28 del Trattato deve essere autorizzato a norma dell'art. 9 della legge 21 febbraio 1990, n. 36²¹.

Ai sensi del suddetto art. 9, il Ministro dell'interno o, su sua delega, il prefetto della provincia di confine può autorizzare personale appartenente alle forze di polizia o ai servizi di sicurezza di altro Stato, che sia al seguito di personalità dello Stato medesimo, ad introdurre e portare le armi di cui è dotato per fini di difesa. L'autorizzazione è limitata al periodo di permanenza in Italia delle personalità accompagnate purché sussistano, tra i due Stati, condizioni di reciprocità.

L'autorizzazione può essere rilasciata altresì agli agenti di polizia dei Paesi appartenenti all'Unione europea e degli altri Paesi con i quali sono sottoscritti specifici accordi di collaborazione interfrontaliera per lo svolgimento di servizi congiunti con agenti delle Forze di polizia dello Stato. In questo caso, i soggetti autorizzati possono utilizzare le armi esclusivamente per legittima difesa.

Per i danni causati dagli agenti di polizia di Paesi che non appartengono all'Unione europea e con i quali non siano sottoscritti specifici accordi, durante lo svolgimento dei servizi, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 43 della Convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dell'Accordo di Schengen.

²¹ "Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati".

Articolo 22

(Poteri in caso di interventi d'urgenza sul territorio nazionale)

DISEGNO DI LEGGE A.S. N. 586
(Li Gotti e altri)

Articolo 22

*(Poteri in caso di interventi d'urgenza
sul territorio nazionale)*

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 25 del Trattato:

a) la facoltà d'intervento ivi prevista si intende riferita alle situazioni di emergenza in cui un eventuale ritardo rischia di favorire il verificarsi dell'evento dannoso;

b) gli appartenenti agli organi di polizia dello Stato contraente confinante possono utilizzare solo per legittima difesa le medesime armi previste per gli appartenenti alle unità miste di cui all'articolo 21 della presente legge.

2. Nel caso in cui la misura provvisoria del fermo di una persona è disposta, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, del Trattato, dagli appartenenti agli organi di polizia dello Stato contraente confinante, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 30 settembre 1993, n. 388.

DISEGNO DI LEGGE A.S. N. 905
(Governo)

Articolo 22

*(Poteri in caso di interventi d'urgenza
sul territorio nazionale)*

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 25 del Trattato:

a) la facoltà d'intervento ivi prevista si intende riferita alle situazioni di emergenza in cui un eventuale ritardo rischia di favorire il verificarsi dell'evento dannoso;

b) gli appartenenti agli organi di polizia dello Stato contraente confinante possono utilizzare solo per legittima difesa le medesime armi previste per gli appartenenti alle unità miste di cui all'articolo 21 della presente legge.

2. Nel caso in cui la misura provvisoria del fermo di una persona è disposta, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, del Trattato, dagli appartenenti agli organi di polizia dello Stato contraente confinante, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 30 settembre 1993, n. 388.

L'**articolo 22** dà attuazione dell'art. 25 del Trattato, il quale stabilisce che in situazioni d'urgenza, i funzionari di una Parte contraente possano attraversare, senza previa autorizzazione dell'altra Parte contraente, la frontiera comune con lo scopo di adottare, in zona di confine sul territorio dell'altra Parte contraente e nel rispetto del diritto nazionale di questa, delle misure provvisorie necessarie ad allontanare ogni attuale pericolo per la vita e l'integrità fisica delle persone.

L'art. 22 del disegno di legge in esame prevede che:

a) la facoltà d'intervento prevista dal suddetto art. 25 del Trattato si intende riferita alle situazioni di emergenza in cui un eventuale ritardo rischia di favorire

il verificarsi dell'evento dannoso (compatibilmente a quanto già previsto dall'art. 25, paragrafo 2, del Trattato);

b) gli appartenenti agli organi di polizia dello Stato contraente confinante possono utilizzare solo per legittima difesa le medesime armi previste per gli appartenenti alle unità miste di cui all'art. 21 del disegno di legge in esame.

Nel caso in cui la misura provvisoria del fermo di un persona è disposta, ai sensi dell'art. 25, paragrafo 1, del Trattato, dagli appartenenti agli organi di polizia dello Stato contraente confinante, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 30 settembre 1993, n. 388²², ai sensi del quale la persona fermata, se non è cittadino italiano, è rimessa in libertà dalla medesima autorità che ha proceduto al fermo al più tardi alla scadenza del termine indicato nel paragrafo 6 dell'art. 41 della Convenzione (6 ore dal suo arresto, non calcolando le ore tra mezzanotte e le ore 9.00), se entro lo stesso termine non si è proceduto all'arresto ai sensi dell'art. 716 c.p.p..

Ai sensi dell'art. 716 c.p.p., nei casi di urgenza, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto della persona nei confronti della quale sia stata presentata domanda di arresto provvisorio se ricorrono le condizioni previste dall'art. 715, comma 2. Essa provvede altresì al sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato. L'autorità che ha proceduto all'arresto ne informa immediatamente il ministro della giustizia e al più presto, e comunque non oltre 48 ore, pone l'arrestato a disposizione del presidente della corte di appello nel cui distretto l'arresto è avvenuto, mediante la trasmissione del relativo verbale. Quando non deve disporre la liberazione dell'arrestato, il presidente della corte di appello, entro 96 ore dall'arresto, lo convalida con ordinanza disponendo

²² "Ratifica ed esecuzione: a) del protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con due dichiarazioni comuni; b) dell'accordo di adesione della Repubblica italiana alla convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato accordo di Schengen, con allegate due dichiarazioni unilaterali dell'Italia e della Francia, nonché la convenzione, il relativo atto finale, con annessi l'atto finale, il processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della citata convenzione del 1990, e la dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione summenzionato; c) dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di cui alla lettera b); tutti atti firmati a Parigi il 27 novembre 1990".

l'applicazione di una misura coercitiva. Dei provvedimenti dati informa immediatamente il ministro della giustizia. La misura coercitiva è revocata se il ministro della giustizia non ne chiede il mantenimento entro 10 giorni dalla convalida. Si applicano le disposizioni dell'art. 715, commi 5 e 6.

Articolo 23

(Informazione al Parlamento sulla cooperazione di polizia)

DISEGNO DI LEGGE A.S. N. 586
(Li Gotti e altri)

DISEGNO DI LEGGE A.S. N. 905
(Governo)

Articolo 23
*(Informazione al Parlamento sulla
cooperazione di polizia)*

Articolo 23
*(Informazione al Parlamento sulla
cooperazione di polizia)*

1. Il Ministro dell'interno informa annualmente il Comitato parlamentare di cui all'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni, sullo stato di attuazione delle previsioni del Trattato, sulle azioni intraprese e sugli accordi conclusi, con specifico riferimento a quelli attuativi di cui all'articolo 44.

1. Il Ministro dell'interno informa annualmente il Comitato parlamentare di cui all'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni, sullo stato di attuazione delle previsioni del Trattato, sulle azioni intraprese e sugli accordi conclusi, con specifico riferimento a quelli attuativi di cui all'articolo 44.

Il Ministro dell'interno, ai sensi dell'**articolo 23** - che apre il Capo IV, recante le disposizioni finali -, deve informare annualmente il Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione, di cui all'art. 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388²³:

- sullo stato di attuazione delle previsioni del Trattato,
- sulle azioni intraprese e
- sugli accordi conclusi, con specifico riferimento a quelli attuativi di cui all'art. 44 del Trattato.

²³ "Ratifica ed esecuzione: a) del protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con due dichiarazioni comuni; b) dell'accordo di adesione della Repubblica italiana alla convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato accordo di Schengen, con allegate due dichiarazioni unilaterali dell'Italia e della Francia, nonché la convenzione, il relativo atto finale, con annessi l'atto finale, il processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della citata convenzione del 1990, e la dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione summenzionato; c) dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di cui alla lettera b); tutti atti firmati a Parigi il 27 novembre 1990".

Articolo 24
(Accordi internazionali)

DISEGNO DI LEGGE A.S. N. 586
(Li Gotti e altri)

—————
Articolo 24
(Accordi internazionali)

1. L'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge avviene in conformità agli accordi internazionali sottoscritti e ratificati dalla Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE A.S. N. 905
(Governo)

—————
Articolo 24
(Accordi internazionali)

1. L'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge avviene in conformità agli accordi internazionali sottoscritti e ratificati dalla Repubblica italiana.

Ai sensi dell'**articolo 24**, l'attuazione delle norme di cui al disegno di legge in esame avviene in conformità agli accordi internazionali sottoscritti e ratificati dall'Italia.

Articolo 25
(*Copertura finanziaria*)

DISEGNO DI LEGGE A.S. N. 586
(Li Gotti e altri)

Articolo 25
(*Copertura finanziaria*)

1. Per l'istituzione e il funzionamento della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, per le convenzioni di cui all'articolo 17, comma 3, e per lo scambio informativo dei dati del DNA e di dati personali, è autorizzata la spesa di euro 11.184.200 per l'anno 2008, di euro 6.210.000 per l'anno 2009, di euro 4.910.000 per l'anno 2010 e di euro 4.110.000 a regime, cui si provvede:

a) quanto ad euro 5.892.100 per l'anno 2008, euro 3.205.000 per l'anno 2009, euro 2.555.000 per l'anno 2010 e euro 2.155.000 a regime, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;

b) quanto ad euro 5.292.100 per l'anno 2008, euro 3.005.000 per l'anno 2009, euro 2.355.000 per l'anno 2010 e euro 1.955.000 a regime, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al

DISEGNO DI LEGGE A.S. N. 905
(Governo)

Articolo 25
(*Copertura finanziaria*)

1. Per l'istituzione e il funzionamento della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, per le convenzioni di cui all'articolo 17, comma 3, e per lo scambio informativo dei dati del DNA e di dati personali, è autorizzata la spesa di euro 11.184.200 per l'anno 2008, di euro 6.210.000 per l'anno 2009, di euro 4.910.000 per l'anno 2010 e di euro 4.110.000 a decorrere dall'anno 2011, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, parzialmente utilizzando, quanto ad euro 5.892.100 per l'anno 2008, euro 3.205.000 per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e quanto ad euro 5.292.100 per l'anno 2008, euro 3.005.000 per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia e quanto ad euro 4.910.000 per l'anno 2010 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 2. Agli oneri relativi al personale, valutati in euro 1.627.420 a decorrere dall'anno 2008, si provvede per gli anni 2008 e 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini

DISEGNO DI LEGGE A.S. N. 586
(Li Gotti e altri)

Ministero della giustizia.

2. Per gli oneri relativi al personale, valutati in euro 1.627.420 a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del comma 2, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE A.S. N. 905
(Governo)

del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia e, per l'anno 2010, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del comma 2, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'articolo 25 reca la copertura finanziaria.

Per l'istituzione ed il funzionamento della banca dati e del laboratorio centrale per le convenzioni di cui all'art. 17, comma 3, e per lo scambio informativo dei dati del DNA e di dati personali, è autorizzata la spesa di:

- euro 11.184.200 per l'anno 2008,
- euro 6.210.000 per l'anno 2009,
- euro 4.910.000 per l'anno 2010;
- euro 4.110.000 a regime,

cui si provvede, secondo l'A.S. 586:

a) quanto ad euro 5.892.100 per l'anno 2008, euro 3.205.000 per l'anno 2009, euro 2.555.000 per l'anno 2010 e euro 2.155.000 a regime, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte

corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno;

b) quanto ad euro 5.292.100 per l’anno 2008, euro 3.005.000 per l’anno 2009, euro 2.355.000 per l’anno 2010 e euro 1.955.000 a regime, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010 nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Per gli oneri relativi al personale, valutati in euro 1.627.420 a decorrere dall’anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010 nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell’attuazione del comma precedente, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’art. 7, comma 2, numero 2), della legge n. 468 del 1978. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Le coperture individuate dall’A.S. 905 sono parzialmente differenti.

Articolo 26
(Entrata in vigore)

DISEGNO DI LEGGE A.S. N. 586
(Li Gotti e altri)

Articolo 26
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE A.S. N. 905
(Governo)

Articolo 26
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ai sensi dell'**articolo 26**, il disegno di legge in esame entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.